Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVIII - N. 7

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 14 febbraio 2001 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

2 0 0 1

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 1 marzo 2000, n. 060/Pres.

Regolamento concernente le disposizioni per le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 10 della legge regionale 8/1999. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

VISTO l'articolo 10 della citata legge regionale 8/1999, che istituisce l'Osservatorio regionale del commercio, ed in particolare il comma 6, dell'articolo medesimo il quale rinvia ad apposita deliberazione della Giunta regionale la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto organismo;

CONSIDERATA la necessità di integrare, con il provvedimento esecutivo della legge, la disciplina legislativa dell'organo suddetto anche per quanto riguarda le modalità di costituzione, e che tale provvedimento, per il suo contenuto, deve assumere la forma del Regolamento d'esecuzione;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico- produttive che nella seduta del 3 dicembre 1999 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale del commercio e del turismo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione giuntale n. 277 dell'11 febbraio 2000;

DECRETA

1. È approvato il «Regolamento concernente le disposizioni per le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 1 marzo 2000

ANTONIONE

Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 24 gennaio 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 36

Regolamento concernente le disposizioni per le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio, di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8

Art. 1

(Composizione)

1. L'Osservatorio regionale del commercio, istituito ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, è un organismo permanente ed è composto dai soggetti individuati al comma 2 dell'articolo 10 medesimo.

2. Il rappresentante degli ordini professionali, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), della legge regionale 8/1999, viene scelto tra gli iscritti agli albi o ordini professionali dei commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro.

3. Alla costituzione dell'Osservatorio regionale del commercio si provvede ogni cinque anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione giuntale.

Art. 2

(Funzionamento)

1. Per la validità delle riunioni dell'Osservatorio regionale del commercio è richiesta la presenza di almeno otto componenti.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei Conti)*. Il voto di astensione non viene mai computato.

3. Ai fini della validità della riunione, è necessaria la presenza dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 8/1999.

4. Ogni voto contrario deve essere motivato e deve venire espressamente riportato nel verbale, da redigersi per ogni seduta.

Art. 3

(Competenze)

1. L'Osservatorio regionale del commercio svolge le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 8/1999.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/1999, nelle more della ralizzazione del sistema informatizzato di rilevazione ed elaborazione dati, il monitoraggio della rete regionale distributiva al dettaglio avviene a mezzo di raccolta di dati cartacei oppure utilizzando sistemi informatizzati già attivi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o altri organismi pubblici.

Art. 4

(Pareri)

1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 2, il parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 8/1999, deve essere espresso a voto palese.

2. Il parere di cui al comma 1 deve fare riferimento ai vigenti parametri urbanistici e va reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 8/1999.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI 10 ottobre 2000, n. 242.

Classificazione di strade provinciali nei Comuni di Azzano Decimo e di Fiume Veneto.

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTA la delibera n. 13 dell'11 maggio 1999 con la quale il Consiglio provinciale di Pordenone ha promosso la classificazione a strada provinciale della strada così descritta:

1. Comune di Azzano Decimo: strada comunale «via Peperate» dall'incrocio con la S.S. 251 al confine tra i Comuni di Azzano Decimo e Fiume Veneto;
2. Comune di Fiume Veneto: strada comunale «via Carducci» dal confine tra i Comuni di Azzano Deci-

mo e Fiume Veneto all'incrocio con la S.P. 60 «delle Cinque Strade»;

VISTA la delibera n. 14 dell'1 marzo 1999 con la quale il Consiglio comunale di Azzano Decimo ha espresso parere favorevole alla riclassificazione di cui sopra;

VISTA la delibera n. 14 del 24 marzo 1999 con la quale il Consiglio comunale di Fiume Veneto ha espresso parere favorevole alla riclassificazione di cui sopra;

VISTO il parere favorevole del C.T.R. - Sez. 2ª, n. 19/2/99 del 4 novembre 1999;

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTO il D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione;

DECRETA

1. La classificazione a strada provinciale della strada così descritta:

- Comune di Azzano Decimo: strada comunale «via Peperate» dall'incrocio con la S.S. 251 al confine tra i Comuni di Azzano Decimo e Fiume Veneto;
- Comune di Fiume Veneto: strada comunale «via Carducci» dal confine tra i Comuni di Azzano Decimo e Fiume Veneto all'incrocio con la S.P. 60 «delle Cinque Strade» ed il suo inserimento nel demanio stradale della Provincia di Pordenone.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 ottobre 2000

SANTAROSSA

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI 10 ottobre 2000, n. 243.

Declassificazione da strada provinciale a strada comunale di un tratto della S.P. n. 22 «della Val Cosa» in Comune di Travesio.

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTA la delibera n. 49 del 25 novembre 1999 con la quale il Consiglio provinciale di Pordenone ha promosso la declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tronco dal km 7+230 al km 10+020 della S.P. n. 22 «della Val Cosa»;

VISTA la delibera n. 51 del 20 settembre 1999 con la quale il Consiglio comunale di Travesio ha espresso parere favorevole alla riclassificazione della strada di cui sopra;

VISTO il parere favorevole del C.T.R. - Sez. 2ª n. 6/2/2000 del 5 aprile 2000;

VISTO l'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTO il D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione;

DECRETA

1. La declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tronco dal km 7+230 al km 10+020 della S.P. n. 22 «della Val Cosa» e il suo inserimento nel demanio stradale del Comune di Travesio.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 10 ottobre 2000

SANTAROSSA

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI 10 ottobre 2000, n. 244.

Declassificazione da strada provinciale a strada comunale di un tratto della S.P. n. 52 «di Sedegliano» in Comune di Sedegliano e classificazione a strada provinciale della strada comunale extraurbana «Gradisca-Pannellia».

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI

VISTA la legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTA la delibera n. 85 dell'11 novembre 1999 con la quale il Consiglio provinciale di Udine ha promosso:

- la declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tronco dal km 18+650 al km 20+329 della S.P. n. 52 «di Sedegliano»;
- la classificazione a strada provinciale della strada comunale extraurbana «Gradisca-Pannellia»;

VISTA la delibera n. 21 del 30 marzo 1999 con la quale il Consiglio comunale di Sedegliano ha espresso parere favorevole alle riclassificazioni di cui sopra;

VISTO il parere favorevole del C.T.R. - Sezione 2ª n. 5/2/2000 del 5 aprile 2000;

VISTI gli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 dicembre 1981, n. 91;

VISTO il D.L. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione;

DECRETA

1. La declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tronco dal km 18+650 al km 20+329 della S.P. n. 52 «di Sedegliano» ricadente interamente nel territorio del Comune di Sedegliano ed il suo inserimento nel demanio stradale del Comune di Sedegliano.

2. La classificazione a strada provinciale della strada comunale extraurbana che dal bivio tra la S.P. «di Sedegliano» e la S.C. «via Maggiore» raggiunge la zona industriale di Pannellia ed il suo inserimento nel demanio stradale della Provincia di Udine.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, lì 10 ottobre 2000

SANTAROSSA

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI 14 novembre 2000, n. 284.

Modifica al proprio decreto n. 37 del 25 febbraio 1999 relativo alla declassificazione da strada provinciale a strada comunale di un tratto della S.P. «del Fiume» in Comune di Azzano Decimo.

L'ASSESSORE ALLA VIABILITÀ E TRASPORTI

VISTO il decreto dell'Assessore alla viabilità e trasporti n. VTP/37 del 25 febbraio 1999 con il quale, in particolare, si declassificava da strada provinciale a strada comunale il tratto della S.P. «del Fiume» dalla progr. km 7+120 alla progr. km 8+620;

VISTA la richiesta della Provincia di Pordenone n. 0036452 del 28 settembre 2000 con la quale si chiede la rettifica del suddetto decreto, nel senso di declassificare da strada provinciale a strada comunale il tratto della S.P. «del Fiume» dalla progr. km 6+860 alla progr. km 8+620, anziché dalla progr. km 7+120 alla progr. km 8+620;

VISTO il parere favorevole del Direttore del servizio della viabilità n. VTP/17/VS.4.4.14 del 9 ottobre 2000 sulla rettifica in argomento;

DECRETA

1. L'articolo 1 del dispositivo del proprio decreto n. VTP/37 del 25 febbraio 1999 è così rettificato:

«La declassificazione da strada provinciale a strada comunale del tratto della S.P. "del Fiume" dalla progr. km 6+860 alla progr. km 8+620, ricadente interamente nel territorio del Comune di Azzano Decimo, ed il suo inserimento nel demanio stradale del Comune di Azzano Decimo».

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trieste, lì 14 novembre 2000

SANTAROSSA

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 21 dicembre 2000 n. EST. 1687-D/ESP/4499. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pordenone, per la realizzazione dei lavori di risanamento e recupero ambientale dell'area utilizzata come discarica comunale RSU in località Vallenoncello.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Pordenone è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Pordenone - Provincia di Pordenone

1) P.C. 3384, foglio 50, mappale 103, di mq. 1110,
superficie da espropriare: mq. 1110,
in natura: seminativo,
indennità: L/mq. 4.000 x mq. 1110 = L. 4.440.000

–) P.C. 3384, foglio 50, mappale 104, di mq. 920,
superficie da espropriare: mq. 920,
in natura: seminativo,
indennità: L./mq. 4.000 x mq. 920 = L. 3.680.000

Ditta catastale: Vicenzotto Grazia, Corazza Grazia.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, lì 21 dicembre 2000

COSLOVICH

2 0 0 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 gennaio 2001, n. 021/Pres.

Legge regionale 2/2000, articolo 4, comma 1, lettera b). Approvazione Accordo di programma stipulato il 5 dicembre 2000 per la realizzazione del Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione del «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari», da avviarsi contestualmente ad un analogo studio complementare da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A. relativo alla parte ferroviaria, successivamente alla sottoscrizione di un Accordo di programma tra Regione, Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone, Comune di San Canzian d'Isonzo, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

CONSIDERATO che, il suddetto Accordo di programma ha il compito di individuare il soggetto deputato a curare l'affidamento degli incarichi predetti, prevedendo altresì la supervisione tecnica delle Ferrovie dello Stato S.p.A., della Regione e dell'Aeroporto dei Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

RILEVATO che l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 autorizza l'Ammministrazione regionale a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, della legge medesima, al Comune di Ronchi dei Legionari per il primo avvio, inclusa la redazione dei necessari elaborati urbanistici e progettuali e la spesa occorrente per l'acquisizione delle aree relative alle opere di urbanizzazione dell'iniziativa denominata «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari»;

VISTA la deliberazione del 31 marzo 2000, n. 771, registrata alla Corte dei Conti in data 25 maggio 2000, con la quale si è proceduto all'approvazione della Relazione programmatica per l'anno 2000, relativa al Servizio del trasporto merci della Direzione regionale della viabilità e trasporti, nel cui ambito si è fatto espresso riferimento alla necessità di addivenire alla stipula del sopra richiamato Accordo di programma;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che disciplina la procedura per la stipula dell'Accordo di programma;

VISTO lo schema di Accordo di programma elaborato di intesa tra tutti i soggetti interessati, al termine di una serie di riunioni ed istruttorie;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3672 del 24 novembre 2000, registrata alla Corte dei Conti in data 8 gennaio 2001, con la quale si è approvato lo schema di Accordo di programma per la realizzazione del «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari» e se ne è autorizzata la relativa stipula;

VISTO il testo dell'Accordo sottoscritto a Ronchi dei Legionari in data 5 dicembre 2000;

DECRETA

Art. 1

È approvato l'Accordo di programma stipulato il 5 dicembre 2000 per la realizzazione del «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari», allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, il 26 gennaio 2001

ANTONIONE

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 per la realizzazione del Polo Intermodale di Ronchi dei Legionari Aeroporto

tra

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone, Comune di S. Canzian d'Isonzo, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

PREMESSO che l'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo di lire 500 milioni per l'elaborazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione del «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari», da avviarsi contestualmente ad un analogo studio complementare da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A.

relativo alla parte ferroviaria, successivamente alla sottoscrizione di un Accordo di programma tra Regione, Comune di Ronchi dei Legionari, Comune di Monfalcone Comune di San Canzian d'Isonzo, Ferrovie dello Stato S.p.A. e Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

L'Accordo di programma individua il soggetto deputato a curare l'affidamento degli incarichi predetti, prevedendo altresì la supervisione tecnica delle Ferrovie dello Stato S.p.A., della Regione e dell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.;

CONSIDERATO che l'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere un contributo straordinario di lire 2.000 milioni, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, della legge medesima, al Comune di Ronchi dei Legionari per il primo avvio, inclusa la redazione dei necessari elaborati urbanistici e progettuali e la spesa occorrente per l'acquisizione delle aree relative alle opere di urbanizzazione dell'iniziativa denominata «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari»;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge regionale 3 maggio 1999, n. 12 ed in particolare il comma 2, lettera b) del medesimo articolo stabilisce che l'Amministrazione regionale può contribuire per la realizzazione del servizio ferroviario metropolitano regionale alla progettazione ed esecuzione di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento delle stazioni ferroviarie miranti a migliorare l'accesso alle stesse in termini di viabilità e mobilità, favorendone il loro utilizzo come punto di scambio intermodale sia nel versante urbano che su quello ferroviario e con uno stanziamento complessivo di lire 2000 milioni per l'esercizio 1999;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3277 del 26 ottobre 1999, con la quale si è previsto, fra l'altro, di utilizzare una parte del predetto stanziamento di 2000 milioni di lire per la progettazione di un primo lotto della nuova stazione intermodale ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale, stipulando convenzioni con le Ferrovie dello Stato S.p.A., le Provincie ed i Comuni interessati;

TUTTO CIÒ premesso

SI STIPULA

quanto segue:

1) Il soggetto deputato a curare, di concerto con l'Amministrazione regionale - Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, l'affidamento dell'incarico, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, lettera b) della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 e secondo le modalità previste dal comma 2 del medesimo articolo, per l'elaborazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un progetto preliminare, che dovrà esaminare gli aspetti urbanistici, ambientali ed infrastrutturali anche in sinergia con lo studio di cui al punto 2), relativo alla realizzazione del «Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari», è individuato nell'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. L'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. provvede a raccogliere proposte di soggetti pubblici e privati per gli investimenti da insediare nell'area, i quali dovranno sottoscrivere un impegno di adesione, relazionando, previo esame tecnico-finanziario, a tutti i soggetti firmatari del presente accordo.

2) La Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, stipula una convenzione con le Ferrovie dello Stato S.p.A. per uno studio complementare al progetto preliminare per la realizzazione del Polo intermodale di cui al punto 1) relativo alla parte ferroviaria, anche in sintonia con le risultanze degli studi relativi al Corridoio n. 5 e per la progettazione di un primo lotto della nuova stazione ferroviaria di Ronchi Aeroporto Regionale.

3) La Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, coordina la supervisione tecnica delle iniziative di cui ai punti 1) e 2) con le Ferrovie dello Stato S.p.A. e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.

4) La Regione Friuli-Venezia Giulia e le Ferrovie dello Stato S.p.A., nella prospettiva dell'acquisizione da parte della Regione della competenza in materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale, promuovono, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo di programma, la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto con il compito di definire, entro 12 mesi dalla sua instaurazione, proposte di intese relative a:

- Integrazione dei servizi su ferro e su gomma, per un ottimale cadenzamento degli orari e per pervenire ad un'unica forma di bigliettazione integrata.
- Immissione di nuovo materiale rotabile sulla rete regionale.
- Migliore servizio di qualità e pulizia dei treni.
- Intese sui servizi merci, sulle attività nei porti e sui collegamenti nazionali ed internazionali attuali e di progetto.
- Programma di gestione del parcheggio di interscambio previsto nell'ambito della nuova stazione.

5) La Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sottopone al Comune di Ronchi dei Legionari, al Comune di Monfalcone,

al Comune di San Canzian d'Isonzo, alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e all'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. gli elaborati di cui ai punti 1) e li approva dopo aver sentito tutti i soggetti interessati.

6) Espletate le procedure descritte ai punti precedenti, l'Amministrazione regionale concede, con le modalità previste dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, al Comune di Ronchi dei Legionari un contributo straordinario di lire 2.000 milioni per la spesa occorrente per la redazione dei necessari elaborati urbanistici e progettuali e per il primo avvio dell'acquisizione delle aree relative alle opere di urbanizzazione del Polo intermodale.

7) La Regione Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, assicura il coordinamento delle procedure dei commi precedenti, elabora il piano temporale degli interventi, controlla l'attuazione degli interventi e verifica il rispetto delle condizioni fissate.

Il presente Accordo viene redatto e sottoscritto in un unico originale e consegnate copie conformi dello stesso ad uso delle parti contraenti.

Ronchi dei Legionari 5 dicembre 2000

per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:
Il Presidente: dott. Roberto Antonione

per il Comune di Ronchi dei Legionari:
Il Sindaco: Enzo Novelli

per il Comune di Monfalcone:
Il Sindaco: Adriano Persi

per il Comune di San Canzian d'Isonzo:
Il Sindaco: Fulvio Calligaris

per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.:
Il Presidente: ing. Roberto Roncoli

per le Ferrovie dello Stato S.p.A.:
Il Direttore della Divisione Infrastruttura:
ing. Mauro Moretti

per presa d'atto:
il Ministero dei Trasporti
e della Navigazione

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 gennaio 2001, n. 022/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 6 novembre 2000 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 6 novembre 2000 la Provincia di Udine è stata interessata da «tromba d'aria», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle strutture agricole aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Udine;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 10 gennaio 2001, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/1225 del 17 gennaio 2001;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine, il 6 novembre 2000;

DECRETA

1) A' sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine il 6 novembre 2000.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Udine, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento

«tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Udine, il 6 novembre 2000. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 gennaio 2001

ANTONIONE

TROMBA D'ARIA DEL 6 NOVEMBRE 2000
PROVINCIA DI UDINE

Comuni danneggiati	**località danneggiate**	**provvidenze invocate L. 185/92, art. 3, c. 2**
1. BAGNARIA ARSA	Privano e Sevegliano	lett. e)
2. ENEMONZO	Pani	lett. e)
3. PALMANOVA	Sottoselva	lett. e)
4. PALUZZA	Malga Pal Grande Inferiore	lett. e)
5. POCENIA	Torsa	lett. e)
6. PRATO CARNICO	Malga Vinadia Grande	lett. e)
7. TOLMEZZO	Saletti	lett. e)
8. TRIVIGNANO UDINESE	Clauiano	lett. e)

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 gennaio 2001, n. 023/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 37. Determinazione del gettone di presenza dei componenti esterni della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale», con la quale, tra l'altro, la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina le materie delegate nonché gli interventi in materia di Politica attiva del lavoro, attribuendone le competenze all'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTO in particolare l'articolo 37 di detta normativa che prevede l'istituzione della Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista nell'ambito dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTO il D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 20 maggio 1998, con il quale è stata costituita detta Commissione, ma non determinato l'ammontare del gettone di presenza spettante ai suoi componenti esterni;

VISTO l'articolo 41, comma 3, della legge regionale 1/1998, ai sensi del quale ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 33, 34, 37 e 38 spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 13, in base al quale la partecipazione di componenti esterni a Commissioni, comitati ed organi collegiali in genere, previsti per legge, è compensata con un gettone di presenza in misura variabile che va da un minimo di lire 20.000 per seduta ad un massimo di lire 60.000 per seduta;

VISTA la deliberazione n. 4123 del 28 dicembre 2000, con la quale la Giunta regionale ha quantificato in lire 60.000 il gettone di presenza spettante a tali componenti in relazione all'importanza ed alla qualificazione professionale dei lavori;

RITENUTO di dare attuazione alla predetta deliberazione;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- ai componenti esterni la Commissione regionale per l'esame di abilitazione dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all'articolo 37 della legge regionale 1/1998, è attribuito un gettone di presenza pari a lire 60.000.
- Ogni altra disposizione del D.P.G.R. n. 0179/Pres. del 20 maggio 1998 rimane invariata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 26 gennaio 2001, n. 024/Pres.

Legge regionale 1/1998, articolo 38. Determinazione del gettone di presenza dei componenti esterni della Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 concernente «Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale», con la quale, tra l'altro, la Regione Friuli-Venezia Giulia disciplina le materie delegate nonché gli interventi in materia di politica attiva del lavoro, attribuendone le competenze all'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTO in particolare l'articolo 38 di detta normativa che prevede l'istituzione della Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori nell'ambito dell'Agenzia regionale per l'impiego;

VISTO il D.P.G.R. n. 0180/Pres. del 20 maggio 1998, con il quale è stata costituita detta Commissione, ma non determinato l'ammontare del gettone di presenza spettante ai suoi componenti esterni;

VISTO l'articolo 41, comma 3, della legge regionale 1/1998, ai sensi del quale ai componenti delle Commissioni di cui agli articoli 33, 34, 37 e 38 spetta un gettone di presenza nella misura stabilita dall'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63, come modificato dalla legge regionale 15 maggio 1987, n. 13, in base al quale la partecipazione di componenti esterni a Commissioni, comitati ed organi collegiali in genere, previsti per legge, è compensata con un gettone di presenza in misura variabile che va da un minimo di lire 20.000 per seduta ad un massimo di lire 60.000 per seduta;

VISTA la deliberazione n. 4124 del 28 dicembre 2000, con la quale la Giunta regionale ha quantificato in lire 60.000 il gettone di presenza spettante a tali componenti in relazione all'importanza ed alla qualificazione professionale dei lavori;

RITENUTO di dare attuazione alla predetta deliberazione;

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- ai componenti esterni;
- la Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori, di cui all'articolo 38 della legge regionale 1/1998, è attribuito un gettone di presenza pari a lire 60.000.
- Ogni altra disposizione del D.P.G.R. n. 0180/Pres. del 20 maggio 1998 rimane invariata.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 26 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 29 gennaio 2001, n. 028/Pres.

Legge regionale 43/1990. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto di adeguamento della struttura di importazione da C.S.I., metanodotto: Flaibano-Pordenone DN 1200 (48")-P=75bar, presentato dalla SNAM S.p.A.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale n. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTO il D.P.G.R. 8 luglio 1996 n. 0245/Pres. con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata legge regionale 43/1990;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la deliberazione 31 marzo 2000 n. 789, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale ha dato indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 16 marzo 2000 da parte della Società SNAM S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (Milano), è stata depositata l'istanza per l'esame ai sensi della legge regionale 43/1990 del progetto relativo all'adeguamento della struttura di importazione di gas metano dalla C.S.I. (Comunità Stati Indipendenti); tratto di metanodotto: Flaibano-Pordenone DN 1200 (48") - P = 75 bar;
- in data 16 marzo 2000 è stata depositata copia dell'annuncio sulla stampa;
- con D.P.G.R. 20 aprile 2000, n. 0129/Pres. pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 10 maggio 2000 n. 19, sono state individuate quali autorità (ai sensi dell'articolo 13, comma 1 della legge regionale 43/1990) i Comuni di: Flaibano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Arzene, Zoppola, Cordenons; le Provincie di Udine e Pordenone; le Aziende per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio

Friuli» e n. 6 «Friuli Occidentale»; la Direzione regionale della pianificazione territoriale e quale pubblico interessato l'associazione Legambiente del Friuli Venezia Giulia;

- con nota 15 maggio 2000 prot. AMB/10224/00/VIA/82, sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette;
- con nota 20 aprile 2000 prot. AMB/8404/VIA/82 sono stati chiesti i pareri collaborativi alle Direzioni regionali: dell'agricoltura, delle foreste, della sanità e delle politiche sociali, della viabilità e dei trasporti, all'Ente tutela pesca, al Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, all'A.R.P.A.; nonché con nota interna 19 aprile 2000 ai Servizi: geologico, dell'idraulica ed Infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente;
- con nota 8 maggio 2000 prot. AMB/9596/VIA/82 sono stati chiesti i pareri collaborativi all'A.N.A.S. e alle Ferrovie dello Stato;
- risultano pervenuti i pareri favorevoli dei Comuni di San Martino al Tagliamento, Flaibano, San Giorgio della Richinvelda, Cordenons, delle Province di Udine e Pordenone, delle Aziende per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» e n. 6 «Friuli Occidentale», dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale, mentre sono pervenuti fuori termine i pareri di Legambiente, del Comune di Zoppola e non è pervenuto il parere del Comune di Arzene;
- sono pervenuti i pareri collaborativi da parte: della Direzione regionale delle foreste, della sanità e delle politiche sociali, della viabilità e dei trasporti, dei Servizi: geologico, idraulica, infrastrutture civili e tutela delle acque dall'inquinamento della Direzione regionale dell'ambiente, dell'Ente tutela pesca e del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria;
- è pervenuto il parere delle Ferrovie dello Stato, mentre non è pervenuto il parere dell'A.N.A.S.

VISTO il parere n. 6/2000 del Comitato tecnico regionale, Sezioni 1ª e 4ª integrate V.I.A., relativo alla seduta del 27 novembre 2000, con cui il Comitato medesimo ha espresso parere favorevole in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'iniziativa in argomento, con le prescrizioni e le raccomandazioni, finalizzate a ridurre l'impatto ambientale dell'iniziativa medesima, che integralmente si recepiscono nel presente atto;

RILEVATO che il Comitato medesimo ha altresì espresso parere favorevole ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 490/1990 in relazione alla tutela del paesaggio;

VISTO il Rapporto finale dell'1 dicembre 2000 redatto dal Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione regionale dell'ambiente, dal quale in particolare risulta che il Servizio medesimo ritiene di poter concordare con il parere favorevole emesso dal Comitato tecnico regionale, in quanto il medesimo ha di fatto recepito, integrandolo con ulteriori elementi puntuali, l'orientamento al quale l'Ufficio era pervenuto al termine dell'istruttoria;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 4023 del 21 dicembre 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

A) Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Snam S.p.A. con sede a San Donato Milanese (Milano), relativo all'adeguamento della struttura di importazione di gas metano da C.S.I. (Comunità Stati Indipendenti), tratto di metanodotto: Flaibano-Pordenone DN 1200 (48") - P = 75 bar, con le seguenti prescrizioni e raccomandazioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'iniziativa in argomento:

a) Prescrizioni

1) Dovrà essere istituita una «Commissione ripristini» - con il compito di approvare il progetto di cui alla successiva prescrizione e di supportare le Amministrazioni pubbliche ed il proponente nell'individuazione delle migliori soluzioni relativamente ai ripristini vegetazionali previsti nello S.I.A. e per fronteggiare gli eventuali problemi che dovessero presentarsi in tale materia nella fase di realizzazione, nonché di sovrintendere alla regolare esecuzione dei ripristini medesimi - che sarà formata da:

- un funzionario della Direzione regionale della pianificazione territoriale (Servizio tutela del paesaggio) con compiti di coordinatore;
- un funzionario della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia;
- un funzionario della Direzione regionale dell'ambiente;
- un funzionario dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pordenone ed un funzionario dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
- un rappresentante per ciascuno dei Comuni interessati designati dalle rispettive amministrazioni comunali;
- un esperto della Associazione legambiente;
- un esperto della SNAM S.p.A.

2) Entro quattro mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all'articolo 19 della legge regionale 43/1990, la SNAM S.p.A. dovrà presentare alla Commissione sopra indicata il progetto esecutivo dettagliato dei lavori di ripristino. Tale progetto, che dovrà contenere l'identificazione det-

tagliata delle formazioni boscate oggetto di taglio, avrà come obiettivi il ripristino della situazione vegetazionale esistente precedentemente alla realizzazione dei lavori, ed il miglioramento qualitativo nell'ottica di un avvicinamento alla situazione della vegetazione potenziale dell'area, soprattutto con riferimento alle fasce ripariali. Particolare attenzione sarà posta nella scelta di specie autoctone e nella loro distribuzione percentuale, nonché nei ripristini dei filari di alberi e di siepi eventualmente interrotti dalla fascia di lavoro.

3) Il taglio della vegetazione ripariale in corrispondenza del Tagliamento e dei fiumi minori dovrà essere effettuato nei limiti strettamente necessari, ed i movimenti di terra per l'esecuzione delle opere e gli allargamenti della fascia di lavoro, specie in aree boscate, dovranno essere limitati in relazione alle mere esigenze di cantiere.

4) Durante le operazioni di scavo dovranno essere opportunamente accantonati humus e strato sottostante al fine di ricostituire (a ritombamento avvenuto) le caratteristiche originarie del terreno (in particolare di quello agrario) per renderle congruenti con quelle delle zone contigue, per cui tutti i ritombamenti, compresi quelli all'interno dei corsi d'acqua, dovranno essere effettuati utilizzando i rispettivi materiali naturali oggetto di scavo.

5) Nelle aree di pertinenza ed esternamente a tutti gli impianti di linea (nodi, area trappole, punti di controllo) dovranno essere previsti mascheramenti costituiti da piante arbustive e piantumazioni a medio fusto autoctone, allo scopo di formare - compatibilmente con le esigenze di sicurezza proprie di queste tipologie di impianti - un effetto «boschetto».

6) I terreni su cui è previsto il ripristino vegetazionale dovranno essere adeguatamente preparati per favorire l'attecchimento delle piantumazioni previste e la crescita spontanea delle essenze autoctone presenti in zona, limitando la fertilizzazione al minimo necessario soprattutto in prossimità dei corsi d'acqua.

7) Dovranno essere effettuate le operazioni di inerbimento e piantumazione (messa a dimora di piante autoctone) sull'area boscata distinta con i numeri di particelle 329-330-331 posta a ovest del nodo di Flaibano.

8) Le sponde dei corsi d'acqua, che dovranno essere ripristinate secondo l'originaria pendenza delle scarpate, dovranno essere messe in condizione di rinverdirsi rapidamente.

9) I ripristini spondali in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno di norma essere realizzati con opere di consolidamento a verde, privilegiando l'impiego di palizzate in legno o i graticciati, limitando - nel caso non fosse possibile l'utilizzo di tali tecniche, ovvero nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un grado di sicurezza adeguato - l'uso di materiali litoidi sia in estensione, per la protezione delle sponde ai tratti effettivamente necessari, sia in altezza sino alla quota ordinariamente raggiunta dalle acque.

10) Il ripristino spondale del t. Rupa in Comune di San Martino al Tagliamento e quello della Roggia San Odorico in Comune di Flaibano dovranno essere realizzati con palizzate in legname o con graticciati, estesi in questo secondo sito anche alla parte interessata dai precedenti lavori di difesa che andranno preventivamente rimossi.

11) Durante la fase di realizzazione dell'opera si dovrà limitare al massimo il disturbo della componente faunistica presente nelle varie zone mediante un'attenta organizzazione dei lavori. In particolare l'attraversamento dei corsi d'acqua minori - dove è prevista la deviazione provvisoria delle acque - dovrà essere effettuato alla fine del periodo riproduttivo della fauna ittica ed in periodo di magra (mesi estivi).

12) Si dovranno evitare nelle aree di greto accatastamenti di tubazioni, dispersioni di materie plastiche e di saldatura, scarichi dei materiali di scavo in eccedenza.

13) Sarà compito dell'Ente tutela pesca provvedere all'effettuazione di controlli durante l'esecuzione dei lavori di posa e di successivo ripristino in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi di acqua.

14) L'attraversamento dei canali consorziali dovrà coincidere con le asciutte primaverili necessarie per la manutenzione dei canali stessi, allo scopo di non interferire con il periodo riproduttivo della fauna ittica.

15) Alla fine dei lavori la SNAM S.p.A. dovrà presentare alla Commissione ripristini un'adeguata documentazione fotografica con i medesimi coni visuali di quelli dello S.I.A., in grado di mostrare lo stato dei ripristini in rapporto alla situazione precedente i lavori.

16) La SNAM S.p.A., nel periodo di tre anni successivi all'ultimazione dei lavori di ripristino, dovrà eseguire le cure colturali ed il ripristino delle fallanze, il cui controllo sarà effettuato dagli Ispettorati ripartimentali competenti per territorio.

17) I nuovi manufatti degli impianti di linea (nodi, area trappole, punti di controllo) previsti dovranno presentare le stesse tipologie edilizie di quelli esistenti.

18) Gli attraversamenti della viabilità statale, provinciale e comunale dovranno essere eseguiti con modalità tali da non comportare di norma l'interruzione del traffico, e con il mantenimento delle condizioni di sicurezza sino a completa esecuzione dei lavori, e tutta la rete viaria interessata dal transito di mezzi correlati alla realizzazione dell'opera dovrà essere ripristinata a rego-

la d'arte qualora subisca danni derivanti dalle attività di cantiere.

19) Il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale, prima della messa in esercizio del metanodotto, l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale.

20) Il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio d'impatto ambientale.

21) In caso di dismissione dell'opera la SNAM S.p.A. ripristinerà le aree interessate secondo le eventuali normative in vigore in quel momento.

b) Raccomandazioni

1) Realizzare le piazzole provvisorie di stoccaggio in aree a destinazione agricola, evitando di andare ad interessare zone di fascia ripariale.

2) Adottare, nelle aree agricole lungo il tracciato del metanodotto, opportuni sistemi di segnalazione della fase di ripristino sino a quando non si sia ultimato il ritombamento e raggiunto un sufficiente compattamento dei terreni oggetto d'escavazione.

3) Nelle aree di pertinenza ed esternamente a tutti gli impianti di linea esistenti (nodi, area trappole, punti di controllo) prossimi alle strutture del metanodotto in progetto valutare l'opportunità di attuare mascheramenti costituiti da piante arbustive e piantumazioni a medio fusto autoctone, allo scopo di formare - compatibilmente con le esigenze di sicurezza proprie di queste tipologie d'impianti - un effetto «boschetto».

4) Realizzare gli attraversamenti dei corsi d'acqua minori prevedendo una configurazione degli attraversamenti stessi del tipo «a corda molle» ed in modo tale da non interferire con le arginature o con le sponde.

5) Evitare per la realizzazione dei ripristini spondali l'impiego di sole scogliere in massi.

6) Effettuare i lavori d'attraversamento del fiume Tagliamento in periodi di magra o di asciutta naturale del fiume.

7) Utilizzare i materiali inerti eventualmente eccedenti per interventi di sistemazione sulla rete viaria di pertinenza delle zone destinate all'agricoltura.

B) Il presente provvedimento assorbe ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990 l'autorizzazione inerente all'articolo 146 del decreto legislativo 490/1990 riguardante la tutela del paesaggio.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, lì 29 gennaio 2001

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 12-UD/ESR/2597. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana & C. di Ronchis (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1105-UD/ESR/2597 del 9 settembre 1994, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/277-UD/ESR/2597 del 7 aprile 1997 e n. AMB/440-UD/ESR/2597 del 6 aprile 1998, con i quali, la Società Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana & C. con sede in Comune di Ronchis (Udine), corso Italia, n. 106, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta

e il trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi, per una quantità massima annua di 11.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/112/O/S del 28 febbraio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Eredi Camilot Mario S.a.s. di Pascutto Luciana & C. con sede in Comune di Ronchis (Udine), corso Italia, n. 106, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTI i decreti del Presidente della Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 14 aprile 1999 e 28 febbraio 2000, con i quali, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1105-UD/ESR/2597 del 9 settembre 1994, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/277-UD/ESR/2597 del 7 aprile 1997 e n. AMB/440-UD/ESR/2597 del 6 aprile 1998, con effetto dalla data del 14 aprile 1999.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 13-TS/ESR/1268. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Vipaper S.r.l. di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/2033-TS/ESR/1268 del 21 dicembre 1993, successivamente modificato e prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/575-TS/ESR/1268 del 19 maggio 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/439-TS/ESR/1268 del 6 aprile 1998, con i quali, la Società Vipaper S.r.l. con sede in Comune di Trieste, via Pietraferrata, n. 30, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, per una quantità massima annua di 10.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/304/O/S del 28 febbraio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Vipaper S.r.l. con sede in Trieste, via Pietraferrata, n. 30, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 28 febbraio 2000, con il quale, è stata disposta, l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/2033-TS/ESR/1268 del 21 dicembre 1993, successivamente modificato e prorogato con il decreto dell'Assessore regionale

all'ambiente n. AMB/575-TS/ESR/1268 del 19 maggio 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/439-TS/ESR/1268 del 6 aprile 1998, con effetto dalla data del 28 febbraio 2000.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 14-TS/ESR/1451. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Autotrasporti Tognetti Vincenzo di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/829-TS/ESR/1451 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Autotrasporti Tognetti Vincenzo con sede in Comune di Trieste, via Monte Peralba, 25, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 1000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/60 del 2 febbraio 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Autotrasporti Tognetti Vincenzo con sede in Comune di Trieste, via Monte Peralba, 25, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTA la nota prot. n. 22119 del 15 ottobre 1999, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ha comunicato alla Ditta Autotrasporti Tognetti Vincenzi di aver disposto, nella seduta del 12 ottobre 1999, la cancellazione della succitata iscrizione n. TS/60 del 2 febbraio 1996, per cessazione di attività, avvenuta in data 12 marzo 1997;

CONSIDERATO che non sussistono più le condizioni di fatto, in presenza delle quali è stata emanata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/829-TS/ESR/1451 del 27 luglio 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, essendo cessato l'utilizzo, da parte della predetta Ditta, dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali;

CONSIDERATO altresì che il permanere dell'autorizzazione è contrario al diritto, non essendo la suddetta autorizzazione più supportata dalla situazione di fatto;

(omissis)

RITENUTO pertanto di rimuovere l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/829-TS/ESR/1451 del 27 luglio 1994 successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/829-TS/ESR/1451 del 27 luglio 1994 successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 13 marzo 1997.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 15-TS/ESR/1506. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Marchioli Dario di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/821-TS/ESR/1506 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Marchioli Dario con sede in Comune di Trieste, via Lotto, 6, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 5000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/296/O/S del 30 novembre 1999, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Marchioli Dario con sede in Comune di Trieste, via Lotto, 6, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 30 novembre 1999, con il quale è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/821-TS/ESR/1506 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 30 novembre 1999.

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 16-UD/ESR/2616. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. di Udine ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1018-UD/ESR/2616 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. con sede in Comune di Udine, via Martignacco, 139, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 11.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/247/O/S del 25 luglio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Carta da Macero di Mazzetti e Cantoni S.n.c. con sede in Comune di Udine, via Martignacco, 139, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTI i decreti del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 26 maggio 1999 e 2 febbraio 2000, con i quali, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1018-UD/ESR/2616 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 26 maggio 1999.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 17-UD/ESR/2624. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Autodemolizioni di Battel Silvano e Figlio S.n.c. di Campoformido (Udine), ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1238-UD/ESR/2624 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/820-UD/ESR/2624 del 29 luglio 1998 e n. AMB/1045-UD/ESR/2624 del 29 novembre 1999, con i quali, la Società Autodemolizioni di Battel Silvano e Figlio S.n.c. con sede in Comune di Campoformido (Udine), via Adriatica, 49, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi, per una quantità massima annua di 4000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/432/O del 19 giugno 2000, con il quale è stata disposta l'iscrizione della Società Autodemolizioni di Battel Silvano e Figlio S.n.c. con sede in Comune di Campoformido (Udine), via Adriatica, 49, fraz. Basaldella, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 19 giugno 2000, con il quale è stata disposta l'accettazione della garanzia finanziaria;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assesso-

re regionale all'ambiente n. AMB/1238-UD/ESR/2624 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/820-UD/ESR/2624 del 29 luglio 1998 e n. AMB/1045-UD/ESR/2624 del 29 novembre 1999, con effetto dalla data del 19 giugno 2000.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 18-TS/ESR/1453. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Hervat Bruno di San Dorligo della Valle (Trieste), ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/882-TS/ESR/1453 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la ditta Hervat Bruno con sede in Comune di San Dorligo della Valle (Trieste), località Hervati, 36, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 40.000 tonnellate;

VISTA la nota del 6 marzo 2000, con la quale, la C.C.I.A.A. di Trieste, Sezione regionale dell'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, comunicava alla Direzione regionale dell'ambiente che l'impresa Hervat Bruno con sede in San Dorligo della Valle (Trieste), località Hervati, 36, era iscritta all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la categoria 2 «raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo», e che non risultavano giacenti, per la stessa impresa, altre richieste di variazione inerenti l'iscrizione ad altre categorie;

VISTA la nota del 30 marzo 2000, con la quale, la Direzione regionale dell'ambiente, comunicava alla ditta Hervat Bruno l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione regionale alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali, non pericolosi, precisando che la Ditta medesima poteva presentare memorie scritte e documenti che sarebbero stati valutati prima dell'emanazione del provvedimento di revoca;

VISTA la nota del 20 aprile 2000, con la quale, la predetta Ditta chiedeva di sospendere il procedimento di revoca dell'autorizzazione regionale, in quanto la stessa, iscritta in data 6 marzo 2000, al suddetto Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, solamente per il trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo, aveva l'esigenza di mantenere in essere l'autorizzazione regionale alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali avviati allo smaltimento, e contava di essere iscritta all'Albo medesimo, per questo genere di rifiuti, non appena ottenuto i necessari requisiti di idoneità tecnica, prescritti dalla legge, mediante la frequentazione, da parte del responsabile dell'impresa, di un apposito corso di 56 ore;

VISTA la nota del 6 luglio 2000, con la quale, il Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, esprimeva parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali concessa alla Ditta Hervat Bruno con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/882-TS/ESR/1453 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995;

VISTA la nota del 5 settembre 2000, con la quale, la Direzione regionale dell'ambiente, nel far rilevare che la Ditta non aveva presentato nei termini legislativamente previsti l'istanza di iscrizione all'Albo sopra menzionato, requisito necessario ai fini dell'emanazione, da parte dell'Amministrazione regionale, del provvedimento autorizzativo inerente la raccolta e il trasporto di rifiuti, comunicava la necessità di revocare la sopraccitata autorizzazione regionale e che conseguentemente la Ditta

medesima doveva sospendere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non contemplati dal decreto di iscrizione all'Albo già rilasciato e che tale attività poteva essere ripresa solamente in seguito all'effettiva iscrizione all'Albo stesso, per la tipologia di rifiuti rimasta scoperta previa presentazione di specifica istanza;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/882-TS/ESR/1453 del 29 luglio 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È revocata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/882-TS/ESR/1453 del 29 luglio 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del presente provvedimento.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 19-UD/ESR/2707. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Cave Buttò S.r.l. di Ronchis (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/813-UD/ESR/2707 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/1126-UD/ESR/2707 del 12 settembre 1995, con i quali, la Società Cave Buttò S.r.l. con sede in Comune di Ronchis (Udine), Corso Italia, 50, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 15.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/123/O/S del 12 maggio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Cave Buttò S.r.l. con sede in Ronchis (Udine), Corso Italia, 50, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTI i decreti del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 marzo 1999 e 12 maggio 2000, con i quali, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/813-UD/ESR/2707 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e n. AMB/1126-UD/ESR/2707 del 12 settembre 1995, con effetto dalla data del 9 marzo 1999.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 20-UD/ESR/2685. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Dordolo & C. S.n.c. di Artegna (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1012-UD/ESR/2685 del 16 agosto 1995, con il quale, la Società Dordolo & C. S.n.c. con sede in Comune di Artegna (Udine), via Casali Savonitti, 4, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 200 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/421/S del 13 giugno 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Dordolo & C. S.n.c. con sede in Artegna (Udine), via Casali Savonitti, 4, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la categoria 2 «Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo»;

(omissis)

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1012-UD/ESR/2685 del 16 agosto 1995, con effetto dal 13 giugno 2000, data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 25 gennaio 2001, n. AMB. 21-UD/ESR/2642. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Fabris Mario Eredi di Trevisan Emilia di San Canzian d'Isonzo (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio e successive modifiche ed integrazioni;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1269-UD/ESR/2642 del 19 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Fabris Mario eredi di Trevisan Emilia con sede in Comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia), Vicolo della Musica, 4, frazione Pieris, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 10.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione

n. TS/394/S del 12 maggio 2000, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Fabris Mario eredi di Trevisan Emilia con sede in San Canzian d'Isonzo (Gorizia), Vicolo della Musica, 4, fraz. Pieris, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la categoria 2 «Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo»;

(omissis)

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

(omissis)

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1269-UD/ESR/2642 del 19 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dal 12 maggio 2000, data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, lì 25 gennaio 2001

VERRI

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 16 gennaio 2001 n. EST. 11-D/ESP/4376. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte dei comune di Frisanco, per la realizzazione dei lavori di ammodernamento di vie comunali borgate Giorgia e Valavan.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che il Comune di Frisanco è autorizzato a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Frisanco Provincia di Pordenone

1) P.C. 5047, foglio 66, mappale 247, di mq. 1390,
superficie da espropriare: mq. 275,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 275 = L. 55.000

2) P.C. 3510 foglio 66, mappale 246, di mq. 2170,
superficie da espropriare: mq. 52,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 52 = L. 10.400

3) P.C. 3208 foglio 66, mappale 244, di mq. 2290,
superficie da espropriare: mq. 28,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 28 = L. 5.600

4) P.C. 3510 foglio 66, mappale 255, di mq. 2770,
superficie da espropriare: mq. 39,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 39 = L. 7.800

5) P.C. 3510 foglio 66, mappale 231, di mq. 2340,
superficie da espropriare: mq. 19,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 19 = L. 3.800

6) P.C. 3208 foglio 66, mappale 243, di mq. 2480,
superficie da espropriare: mq. 34,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 34 = L. 6.800

7) P.C. 3459 foglio 66, mappale 242, di mq. 2920,
superficie da espropriare: mq. 65,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 65 = L. 13.000

8) P.C. 3208 foglio 66, mappale 241, di mq. 1610,
superficie da espropriare: mq. 32,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 32 = L. 6.400

Ditta catastale: Cementizillo S.p.A. con sede in Padova.

9) P.C. 1802 foglio 66, mappale 240, di mq. 570,
superficie da espropriare: mq. 17,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 17 = L. 3.400

Ditta catastale: Roman Loga Antonio fu Valentino compr. 2/6, Roman Loga Giuseppe fu Valentino compr., Roman Loga Lino fu Valentino compr., Roman Loga Umberto fu Valentino compr., Tramontin Modesta fu Angela ved. Roman usufrut. parz.

10) P.C. 4184 foglio 66, mappale 239, di mq. 1230,
superficie da espropriare: mq. 16,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 16 = L. 3.200

Ditta catastale: Tramontina Bruno nato a Frisanco l'1 febbraio 1947.

11) P.C. 2858 foglio 66, niapp. 221, di mq. 3310,
superficie da espropriare: mq. 76,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 76 = L. 15.200

Ditta catastale: Roman Antonio nato a Frisanco l'11 dicembre 1914.

12) P.C. 4968 foglio 66, mappale 218, di mq. 3940,
superficie da espropriare: mq. 34,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 34 = L. 6.800

Ditta catastale: Vallan Danilo nato a Maniago il 19 ottobre 1938 prop. 1/3, Vallan Giovanni nato a Pordenone il 3 aprile 1935 prop. 1/3, Vallan Sergio nato a Maniago il 30 dicembre 1939 prop. 1/3.

13) P.C. 3592 foglio 66, mappale 210, di mq. 560,
superficie da espropriare: mq. 176,
in natura: strada,
indennità: L/mq. 200 x mq. 176 = L. 35.200

Ditta catastale: Roman Vals Bruno nato a Trieste il 24 maggio 1932.

14) P.C. 4347 foglio 66, mappale 212, di mq. 280,
superficie da espropriare: mq. 170,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 170 = L. 34.000

Ditta catastale: Roman Pognuz Giuseppe nato a Frisanco il 3 marzo 1943.

15) P.C. 2858 foglio 67, mappale 7, di mq. 3330,
superficie da espropriare: mq. 14,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 14 = L. 2.800

Ditta catastale: Roman Antonio nato a Frisanco l'11 dicembre 1914.

16) P.C. 4699 foglio 14, mappale 208, di mq. 190,
superficie da espropriare: mq. 108,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 108 = L. 21.600

17) P.C. 4699 foglio 14, mappale 209, di mq. 430,
superficie da espropriare: mq. 18,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 18 = L. 3.600

Ditta catastale: Rosa del Vecchio Donato nato a Maniago il 31 marzo 1961.

18) P.C. 3301 foglio 14, mappale 207, di mq. 83,
superficie da espropriare: mq. 45,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 45 = L. 9.000

Ditta catastale: Rosa De Ros Egidio nato a Frisanco il 15 gennaio 1926.

19) P.C. 4871 foglio 14, mappale 206, di mq. 88,
superficie da espropriare: mq. 47,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 47 = L. 9.400

20) P.C. 4871 foglio 14, mappale 211, di mq. 50,
superficie da espropriare: mq. 12,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 12 = L. 2.400

Ditta catastale: Rosa Bernardis Fausto nato a Frisanco il 3 febbraio 1937 prop. 13/32, Rosa Bernardis Rino nato a Frisanco il 14 agosto 1934 prop. 13/32, Rosa Bernardis Rita nata a Frisanco il 16 giugno 1931 prop. 1/4.

21) P.C. 2265 foglio 14, mappale 212, di mq. 330,
superficie da espropriare: mq. 19,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 19 = L. 3.800

Ditta catastale: Rosa Tezza Feliciana fu Tiziano

22) P.C. 4638 foglio 30, mappale 23, di mq. 580,
superficie da espropriare: mq. 6,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 6 = L. 1.200

Ditta catastale: Parmeggiani Lola nata a Frisanco il 6 aprile 1926.

23) P.C. 5117, foglio 10, mappale 24, di mq. 220,
Superficie da espropriare: mq. 35,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 35 = L. 7.000

Ditta catastale: Rosa Bos Wanda nata a Frisanco il 15 agosto 1924.

24) P.C. 4492 foglio 30, mappale 33, di mq. 220,
superficie da espropriare: mq. 37,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 37 = L. 7.400

Ditta catastale: Rosa Del Zotto Angelo fu Giovanni prop. 1/2, Toffolo Luigia nata a Meduno il 24 settembre 1935 prop. 1/2.

25) P.C. 2587 foglio 30, mappale 36, di mq. 250,
superficie da espropriare: mq. 20,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 20 = L. 4.000

Ditta catastale: Crozzoli Sante nato a Tramonti di Sopra il 23 dicembre 1915.

26) P.C. 2440 foglio 30, mappale 271, di mq. 360,
superficie da espropriare: mq. 14,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 14 = L. 2.800

Ditta catastale: Culau Cecilia di Vittorio prop. 1/2, Culau Vittorio di Giovanni Battista usufrut. parz., Rosa Rizzotto Rodolfo prop. 1/2.

27) P.C. 5119 foglio 30, mappale 273, di mq. 420,
superficie da espropriare: mq. 12,
in natura: strada,
indenitità: L./mq. 200 x mq. 12 = L. 2.400

Ditta catastale: Rosa Bernardis Noris nata a Trieste l'1 marzo 1922.

28) P.C. 3395 foglio 30, mappale 274, di mq. 850,
superficie da espropriare: mq. 4,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 4 = L. 800

Ditta catastale: Beltrame Renato nato a Frisanco il 4 gennaio 1943 prop. 1/2, Rosa De Ros Paolo nato a Frisanco il 30 settembre 1923 prop. 1/2.

29) P.C. 4311 foglio 30, mappale 291, di mq. 810,
superficie da espropriare: mq. 6,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 6 = L. 1.200

Ditta catastale: Rosa Tezza Eni nata a Frisanco il 13 novembre 1912

30) P.C. 4787 foglio 30, mappale 292, di mq. 470,
superficie da espropriare: mq. 62,
in natura: strada,
indennità: L./mq. 200 x mq. 62 = L. 12.400

Ditta catastale: Filippi Ernesto nato a Fagagna il 30 dicembre 1919 prop. 4/20, Ziraldo Margherita nata a Fagagna il 30 novembre 1927 prop. 16/20.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 16 gennaio 2001

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI 1 febbraio 2001, n. 18.

Approvazione delle tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in agricoltura.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO PRODUZIONI VEGETALI

VISTO il decreto 11 dicembre 2000 n. 375 del Ministero delle Finanze, concernente il Regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 15 febbraio 2000 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2000 n. 92;

VISTO il decreto 24 febbraio 2000 del Ministero delle Politiche agricole e forestali, concernente la determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 133 del 19 gennaio 2001 concernente le procedure per l'assegnazione del carburante agricolo agevolato in agricoltura, in applicazione del decreto del Ministero delle Finanze n. 375 dell'11 dicembre 2000 e del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 24 febbraio 2000;

SENTITE le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, appositamente riunite presso la Direzione regionale dell'agricoltura il 30 gennaio 2001;

PRESO ATTO che nella Regione Friuli-Venezia Giulia non risulta costituita alcuna organizzazione di imprese agromeccaniche;

RITENUTO di approvare le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi sulla base dei valori indicati nel decreto 24 febbraio 2000;

RITENUTO altresì di approvare - tenuto conto delle attribuzioni di carburante agricolo agevolato assegnato negli anni scorsi in analoghe circostanze - le tabelle relative alla determinazione dei consumi riferiti a produzioni agricole, interventi saltuari, silvicoltura e macchine alimentate a benzina non contemplate dalle suddette tabelle;

RITENUTO di comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali le determinazioni adottate con il presente provvedimento;

DECRETA

Art. 1

Sono approvate le tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi, riportate negli allegati 1 e 2, che del presente decreto fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Le determinazioni adottate con il presente decreto saranno comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, lì 1 febbraio 2001

MAURO

ALLEGATO 1

TABELLA ASSEGNAZIONE GASOLIO AGEVOLATO PER L'AGRICOLTURA ANNO 2001

Consumi medi dei prodotti petroliferi come da Decreto 24 febbraio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CEREALI AUTUNNO-VERNINI	Lt/Ha
Semina	10
Concimazione	7
Diserbo/trattamenti	10
Mietitrebbiatura	36
Raccolta paglia	12
Trasporti vari	10
Irrigazione di soccorso	96

MAIS DA GRANELLA	Lt/Ha
Semina	11
Concimazione	19
Diserbo	13
Raccolta granella	42
Trasporti vari	13
Irrigazione	132
Essiccazione granella	263
Trinciatura stocchi	22

MAIS FORAGGERO	Lt/Ha
Semina	10
Concimazione	17
Diserbo	12
Raccolta	41
Trasporti vari	13
Irrigazione	132

PRATI AVVICENDATI E PERMANENTI	Lt/Ha
Semina	10
Falciatura	7
Arieggiamento e andanatura	13
Raccolta	14
Trasporti vari	12
Irrigazione	66

ERBAI I ANNO	Lt/Ha
Concimazione	14
Semina	6
Falciatura (4 l'anno)	26
Arieggiamento e andanatura (4 l'anno)	50
Raccolta (4 l'anno)	50
Trasporti vari	36
Irrigazione	66

ERBAI II ANNO E SUCCESSIVI	Lt/Ha
Concimazione	11
Falciatura (4 l'anno)	26
Arieggiamento e andanatura (4 l'anno)	50
Raccolta (4 l'anno)	50
Trasporti vari	36
Irrigazione	66

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO/PATATA	Lt/Ha
Semina	12
Rincalzatura/sarchiatura	12
Concimazione	25
Diserbo/trattamenti	14
Raccolta	53
Trasporti vari	12
Irrigazione	132

SOIA, GIRASOLE, COLZA	Lt/Ha
Semina	11
Concimazione	18
Diserbo	4
Raccolta	36
Trasporti vari	8
Trinciatura residui colturali	13
Irrigazione	132
Essiccazione (solo soia)	120

TABACCO	Lt/Ha
Trapianto	41
Sarchiatura/rincalzatura	26
Concimazione	18
Diserbo/trattamenti	16
Cimatura	10
Raccolta	53
Trasporti vari	13
Irrigazione	329

COCC[illegible]ONE	Lt/Ha
Trapianto	34
Concimazione	14
Diserbo/trattamenti	13
Raccolta (agevolatrice)	79
Trasporti vari	26
Irrigazione	299

LATTUGA e INSALATE	Lt/Ha
Trapianto	36
Concimazione	36
Diserbo/trattamenti	30
Raccolta	48
Trasporti vari	36
Irrigazione	299

FRUTTETO	Lt/Ha
Potatura (meccanica)	36
Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26
Trattamenti	46
Concimazione	36
Raccolta (agevolatrice)	67
Trasporti vari	32
Irrigazione	204

VIGNETO	Lt/Ha
Potatura (meccanica)	36
Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26
Trattamenti	46
Concimazione	36
Spollonatura	7
Raccolta (meccanica)	67
Trasporti vari	32
Irrigazione	204

OLIVO	Lt/Ha
Potatura	36
Trinciatura (o raccolta) sarmenti	26
Trattamenti	46
Concimazione	36
Raccolta	67
Trasporti vari	32
Irrigazione	204

PIOPPO	Lt/Ha
Potatura	4
Trattamenti	8
Concimazione	23
Irrigazione	192

COLTURE PROTETTE	Lt/MC
Riscaldamento serra	18

ALLEVAMENTO	Lt/capo
Bovini da latte	60
Manze*	20,6
Vitelli*	8,6
Bovini da carne	42
Suini da riproduzione	16
Suini da ingrasso	8
Suinetti*	0,5
Ovini caprini	4
Avicunicoli	0,24
Struzzi*	1
Piscicoltura (Litri/Q.LE)	8

Le lavorazioni evidenziate sono maggiorate del 50% come previsto dalla delibera regionale ***133*** **del** ***19 gennaio 2001*** che, in applicazione dell'art. 1 comma 5 del DM 24/02/2000, considera la condizione pedologia prevalente del F. V.-G. quella a medio impasto.

*I consumi si riferiscono alla specie base tenendo conto nella trasformazione dei coefficienti di normalizzazione previsti dal D.M. 18.3.1998.

ALLEGATO 2

TABELLA ASSEGNAZIONE GASOLIO AGEVOLATO PER L'AGRICOLTURA ANNO 2001

Proposta di consumi medi dei prodotti petroliferi per produzioni agricole, interventi saltuari, silvicoltura, macchine a benzina, non contemplate nell'allegato al Decreto 24 febbraio 2000 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

PRODUZIONI AGRICOLE

VIVAIO - [illegible]	Lt/Ha
Aratura	90
Fresatura	30
Concimazione	13
Trapianto (con agevolatrice)	40
Rincalzatura	12
Trattamenti	120
Potatura	40
Raccolta (agevolatrice)	40
Trasporti vari	32
Irrigazione	204

VIVAIO	Lt/Ha
Concimazione	13
Trattamenti/diserbo	60
Trapianto	41
Espianto	60
Trasporti vari	32
Irrigazione	204

ORTI GENERICI	Lt/Ha
Trapianto/semina	34
Concimazione	14
Diserbo/trattamenti	13
Raccolta (agevolatrice)	49
Trasporti vari	26
Irrigazione	299

ASPARAGO	Lt/Ha
Apertura asparagiaia	20
Chiusura asparagiaia	60
Concimazione	18
Trattamenti	13
Trasporti vari	26
Irrigazione	185

FRAGOLA	Lt/Ha
Concimazione	28
Diserbo/trattamenti	52
Trasporti vari	26
Irrigazione	185

12. SET-ASIDE NON COLTIVATO	Lt/Ha
Falciatura	13
Diserbo	12

PRATO PASCOLO	Lt/Ha
Decespugliamento infestanti	22
Falciatura	13
Arieggiamento/andanatura	13
Raccolta	13
Trasporti vari	32

ALTRE LAVORAZIONI, INTERVENTI SALTUARI, ECC.

ALTRE LAVORAZIONI ED OPERAZIONI	U.M.	Litri
Preparazione terreno colture poliennali	ha	90
Abbattimento pioppi: Taglio	ora	1
Abbattimento pioppi: Trasporto	ora	6,4
Carico bietole	t	0,75
Decespugliazione con braccio decespugliatore	ora	5
Disinfestazione con stereovaporizzatore	mq	1,5
Essiccazione foraggi	q.le	20
Essiccazione Mais	q.le	2,2
Essiccazione Soia	q.le	2,2
Estirpatura	ha	34
Estirpo ceppaie	ora	10
Frangizollatura media	ha	30
Fresatura	ha	25
impianto vigneto (distribuzione/inserimento pali/fili)	ora	15
Irrigazione antibrina e antigelo	ha	30
Legatura viti	ha	10
Pacciamature	ha	10
Pescicoltura - pulizia vasche e ripristino argini	ora	20
Pescicoltura - ricircolo acque per ossigenazione	ora	10
Pulizia-espurgo fossi	ora	20
Ripuntatura	ha	50
Riscaldamento (forzatura) barbatelle	mcxgg/365	40
Riscaldamento latte	hl	1,8
Riscaldamento serre (Ltxmcxgiorni/365)	mcxgg/365	18
Ruspatura e livellamento terreno	ora	30
Sarchiatura	ha	10
Rincalzatura	ha	20
Spandimento letame (compreso caricamento)	ha	30
Spandimento liquame	ha	20
Trattamento piralide con trampolo	ha	6
Trivellazione	ora	20
Vibrocoltura media con scarificatore	ha	30

SILVICOLTURA

OPERAZIONI	Lt/Ha	Lt/Ora
Ripulture con decespugliatore	10	
Taglio ed allestimento con motosega	15	
Esbosco	20	
Spaccatura legna		8
Trasporti vari	25	

MACCHINE ALIMENTATE A BENZINA

MACCHINE ED OPERAZIONI	Lt/Ha	Lt/Ora
ATOMIZZATORI a spalla		1
CARRI RACCOLTA FRUTTA - raccolta/potatura	35	
DECESPUGLIATORE		1
MOTOCOLTIVATORE - Fresatura	20	
MOTOFALCIATRICI - Falciatura	10	
MOTOSEGA - Taglio legno		1
MOTOZAPPA - zappatura	10	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 122. (Estratto).

Comune di Ravascletto: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 59 del 25 ottobre 2000 e n. 72 del 10 novembre 2000, di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espressa con propria deliberazione n. 2074 del 20 luglio 2000 in merito alla variante n. 20 al Piano regolatore generale del Comune di Ravascletto, superate dalle modifiche in essa introdotte con le deliberazioni comunali consiliari n. 59 del 25 ottobre 2000 e n. 72 del 10 novembre 2000;

2. di confermare l'esecutività delle suddette deliberazioni consiliari n. 59 del 25 ottobre 2000 e n. 72 del 10 novembre 2000, di approvazione della variante n. 20 al Piano regolatore generale del Comune di Ravascletto;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2001, n. 124. (Estratto).

Comune di Cavasso Nuovo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 35 del 28 agosto 2000, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 1564 del 2 giugno 2000 in merito alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Cavasso Nuovo, superata dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposta con la deliberazione comunale consiliare n. 35 del 28 agosto 2000;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 35 del 28 ottobre 2000, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale del Comune di Cavasso Nuovo;

3. (omissis)

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 2001, n. 243.

Modello terapeutico «Tomesa». Approvazione della sperimentazione di un progetto pilota in ambito dermatologico in regime di compartecipazione alla spesa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota n. 4620 del 9 agosto 2000 dell'Agenzia regionale della sanità con la quale è stata considerata, su specifica richiesta di approfondimento dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», la proposta, della Casa di cura «Città di Udine», di sperimentazione di un progetto pilota in ambito dermatologico volto a far accedere i malati di psoriasi e di dermatite atopica alla fotobalneoterapia «Tomesa», con compartecipazione dell'utente alla spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale;

DATO ATTO che:

- allo stato attuale, non esistono terapie definitive per patologie dermatologiche quali la psoriasi e la dermatite atopica;
- le metodologie di trattamento, attualmente utilizzate, per tali patologie, permettono, esclusivamente, una minimizzazione dell'estensione e della severità delle stesse;

CONSIDERATA la comunicazione del maggio 1999, resa alla Conferenza nazionale della Società tedesca di Dermatologia, da parte della Clinica e Policlinico dermatologici e del Centro Tumori e Clinica Universitaria dell'Università di Regensburg (D) dalla quale si evince che:

- il sistema «Tomesa» è sottoposto a sperimentazione, di lungo periodo, in vari centri della Baviera, e i risultati ottenuti vengono monitorati nell'ambito di protocollo di studi e di schemi terapeutici che stabiliscono numero delle sedute utili e frequenza delle stesse;
- l'esperienza clinica evidenzia come tale sistema terapeutico, che prevede l'applicazione contemporanea, in una vasca terapeutica, di una fotobalneoterapia con l'utilizzo di soluzione salina, rappresenta un

utile trattamento nelle patologie dermatologiche innanzi citate, dimostrando una buona tollerabilità ed una buona riduzione di dose UVB somministrata;

VERIFICATO, quindi, che:

- i risultati ottenuti dall'applicazione del sistema «Tomesa» hanno evidenziato un miglioramento dei pazienti in percentuale notevole, raggiungendo effetti terapeutici anche nella fase successiva di mantenimento, per le patologie della psoriasi e della dermatite atopica;
- gli effetti collaterali sono da considerarsi trascurabili, limitandosi ad un lieve eritema;
- sondaggi fra i pazienti hanno dimostrato un alto grado di accettabilità e soddisfazione;

CONSIDERATA la relazione finale «Studi sulla efficacia e tollerabilità della fotobalneoterapia Tomesa nella psoriasi» del 12 agosto 1999, effettuata dalla Clinica dermatologica del Policlinico universitario a gestione diretta dell'Università degli Studi di Udine, dalla quale si evince che:

- risultati clinici possono considerarsi soddisfacenti;
- i trattamenti possono essere praticati ed estesi ad un vasto numero di pazienti poiché gli effetti collaterali, se ci sono, sono modesti;
- non vi è alcuna tossicità per l'organismo, non essendo stato utilizzato alcun farmaco né per via sistematica né topica.

RILEVATA, quindi, l'utilità e l'efficacia del metodo «Tomesa», quale terapia che si va ad affiancare a quelle c.d. «tradizionali», consentendo ai pazienti di essere sottoposti ad un trattamento che:

- nel complesso migliora la qualità della vita, anche evitando una sovraesposizione ai farmaci;
- non necessita di supporti farmacologici;
- non comporta l'interruzione delle normali occupazioni quotidiane;
- non necessita della costante presenza del medico, in quanto prevede un primo esame obiettivo e di raccolta dei dati anamnestici, una visita di controllo ed una finale;

DATO ATTO:

- della nota n. 7067 del 15 dicembre 2000 con la quale l'Agenzia regionale della sanità, in seguito a specifici studi, ha indicato come ragionevole il costo di lire 100.000 per seduta;
- della nota n. 294 del 19 gennaio 2001 con la quale l'Agenzia regionale della sanità ha, ulteriormente, specificato che:

– il numero di sedute di ciascun ciclo terapeutico è di 30-35 per una dose cumulativa di irradiamento da 16.1 J/cm a 19.51 J/cm;

– l'entità della quota a carico dell'assistito è, per analogia con i farmaci di fascia B, pari al 30% del costo della singola seduta, corrispondente, quindi, a lire 30.000 per seduta;

– il periodo utile per tale progetto è di un anno, al termine del quale si valuteranno gli aspetti complessivi della sperimentazione al fine di apportarvi eventuali adeguamenti;

RITENUTO, per quanto sopra esposto:

- di accogliere la proposta sperimentale della Casa di cura «Città di Udine»;
- di avviare, quindi, il progetto sperimentale «Tomesa» facendovi accedere i malati di psoriasi e di dermatite atopica, ponendo il relativo onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, con compartecipazione dell'utente alla spesa in ragione del 30% del costo di ogni singola seduta;

TUTTO CIÒ PREMESSO, su proposta dell'Assessore alla Sanità e alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare la sperimentazione, presso la Casa di cura «Città di Udine», di un progetto pilota in ambito dermatologico volto a far accedere i malati di psoriasi e di dermatite atopica alla fotobalneoterapia «Tomesa»;

2. di stabilire che tale progetto avrà la durata di un anno, a decorrere dal 1º gennaio 2001, al termine del quale, si valuteranno gli aspetti complessivi della sperimentazione, al fine dell'introduzione di detta terapia tra le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dal Servizio Sanitario Regionale;

3. di prendere atto che il numero di ciascun ciclo terapeutico è di 30 - 35 sedute per una dose cumulativa di irradiamento da 16.1 J/cm a 19.51 J/cm;

4. di stabilire che il costo di ciascuna seduta è pari a lire 100.000;

5. di stabilire che, in analogia con i farmaci di fascia B, la quota a carico dell'assistito è pari al 30% del costo della singola seduta;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIANI

IL SEGRETARIO: BELLAROSA

DIREZIONE REGIONALE DELL'INDUSTRIA

Istanza di permesso di ricerca geotermica (legge 9 dicembre 1986, n. 896).

Richiedenti: Modular.Bldg. S.r.l. - Ronchis (Udine), Mastino Servizi S.r.l. - Pasiano di Pordenone (Pordenone).

Denominazione: «Modular. e Mastino».

Data di presentazione dell'istanza: 31 ottobre 2000.

Provincia: Udine.

Comune: Ronchis (Udine)

Superficie richiesta: catastalmente individuata al Foglio 10, mappale 245 - 228 - 229 - 230, e Foglio 15, mappale 296 - 45 - 297 - 295 del Comune di Ronchis (Udine).

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Campoformido. Avviso di adozione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 92 del 27 novembre 2000 il Comune di Campoformido ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Monfalcone. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 19/93 del 20 dicembre 2000 il Comune di Monfalcone ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2001)

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 gennaio 2001.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'articolo 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'articolo 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle Regioni e Province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della Regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indi-

cati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

- grandinate dal 7 settembre 2000 al 16 settembre 2000 nella provincia di Udine;
- tromba d'aria 16 settembre 2000 nella provincia di Udine;
- piogge alluvionali dal 20 settembre 2000 al 21 settembre 2000 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali;

DECRETA:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine:

- grandinate del 7 settembre 2000 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d) nel territorio dei Comuni di Manzano, Premariacco, San Giovanni al Natisone;
- grandinate del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2 lettere b), c), d) nel territorio dei Comuni di San Vito al Torre, Tapogliano;
- tromba d'aria del 16 settembre 2000 - provvidenze di cui all'articolo 3, comma 2, lettera e) nel territorio dei Comuni di Pocenia, Porpetto;
- piogge alluvionali dal 20 settembre 2000 al 21 settembre 2000 - provvidenze di cui all'articolo 3 comma 3, lettera a) nel territorio dei Comuni di Ovaro, Sauris.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 15 del 19 gennaio 2001)

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2000.

Modificazioni allo statuto. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del Rettore dell'Università di Trieste di data 21 dicembre 2000 con il quale lo statuto di detto ateneo viene modificato nella parte relativa alle Scuole di specializzazione del settore medico specificatamente nella Scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 17 del 22 gennaio 2001)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 17 gennaio 2001.

Individuazione dei Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'articolo 5-bis comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile di data 17 gennaio 2001 con il quale si individuano i Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia come gravemente danneggiati di cui all'elenco allegato parte integrante del decreto medesimo:

Provincia di Gorizia:

Capriva del Friuli - Cormons - Dolegna del Collio - Farra d'Isonzo - Grado - Medea - Monfalcone - Romans d'Isonzo - Ronchi dei Legionari - San Lorenzo Isontino.

Provincia di Udine:

Ampezzo - Arta Terme - Buttrio - Campoformido - Cercivento - Chiopris Viscone - Chiusaforte - Codroipo - Comeglians - Dogna - Forgaria nel Friuli - Forni Avoltri - Forni di Sopra - Forni di Sotto - Latisana - Lusevera - Malborghetto Valbruna - Marano Lagunare - Mereto di Tomba - Moggio Udinese - Montenars - Nimis - Ovaro - Palazzolo dello Stella - Paluzza - Pontebba - Povoletto - Prato Carnico - Prepotto - Pulero - Ragogna - Ravascletto - Raveo - Reana del Rogale - Ronchis - San Giovanni al Natisone - San Pietro al Natisone - Sauris - Savogna - Socchieve - Tarvisio - Tolmezzo - Torreano - Trasaghis - Venzone - Villa Santina - Zuglio.

Provincia di Pordenone:

Andreis - Arba - Aviano - Barcis - Caneva - Castelnovo del Friuli - Claut - Clauzetto - Cordenons - Fanna - Fontanafredda - Meduno - Pasiano di Pordenone - Pinzano al Tagliamento - Pordenone - Prata di Pordenone - Tramonti di Sotto - Vito d'Asio.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO

TRIESTE

Programma delle attività da realizzarsi nel 2001.

SOMMARIO

SERVIZIO DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

ATTIVITÀ PROGETTUALI

LAVORO DIPENDENTE

PROGETTO 1/A - ANNO 1998: interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente: definizione di una pratica di contributo per la quale l'Ente è in attesa di risposta da altra amministrazione.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 317 - 520 lire 10.800.000.

PROGETTO 1/A - ANNO 1999: interventi per l'occupazione nell'area del lavoro dipendente: definizione delle domande pervenute a fine anno, istruttoria e definizione di un centinaio di domande che presumibilmente verranno presentate entro il 31 gennaio 2001.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 317 - 520 lire 1.000.000.000.

PROGETTO 3 - ANNO 1999: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: si provvederà alla concessione ed erogazione dei benefici sulla base della documentazione che le imprese ammesse a contributo provvederanno ad inoltrare.

PROGETTO 3 - ANNO 2000: interventi speciali per favorire l'occupazione attraverso il sostegno a piani occupazionali: saranno esaminate le domande di contributo che perverranno in base a tale progetto.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 315 - 510 lire 1.100.000.000;

U.P.B. 1.21.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi - Utilizzo di Fondi propri Cap. 670 - lire 100.000.000.

Articolo 16 legge 20/1999 - ANNO 1999: contributi alle piccole e medie imprese che creino posti aggiuntivi di lavoro: si prevede l'erogazione, alle scadenze dei 18 mesi dalle singole assunzioni, previo controllo della persistenza dei requisiti, dei contributi alle imprese inserite nella graduatoria approvata il 21 luglio 2000.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.19.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati alla creazione di posti aggiuntivi di lavoro nelle piccole e medie imprese Cap. 319 - 550 lire 3.112.659.835 già impegnati.

Articolo 16 legge 20/1999 - ANNO 2000: contributi alle piccole e medie imprese che creino posti aggiuntivi di lavoro: si presume, a fronte delle domande presentate in base al nuovo regolamento, di impegnare la residua somma disponibile.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.19.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati alla creazione di posti aggiuntivi di lavoro nelle piccole e medie imprese Cap. 319 - 550 lire 6.867.340.165.

Azioni positive

PROGETTO 3 - ANNO 1999: interventi diretti ad eliminare la disparità di cui le donne possono essere oggetto nel mondo del lavoro: si prevede l'erogazione di lire 18.000.000 a fronte del progetto presentato sul programma 1999 ed ammesso a contributo.

PROGETTO 3 - ANNO 2000: si prevede che si renda necessario l'importo di lire 200.000.000 a fronte di progetti che saranno presentati sul Programma 2000.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 270 - 500 lire 168.000.000;

U.P.B. 1.21.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi - Utilizzo di Fondi propri Cap. 665 - lire 50.000.000.

Nuove attività imprenditoriali

Progetto 2 anno 1997: si procederà alla concessione ed erogazione della seconda tranche di contributo per alcune imprese che solo alla fine del 2000 hanno concluso il triennio di realizzazione del piano di impresa; verranno inoltre esaminate le situazioni di quelle imprese che necessitano di integrare la documentazione presentata ai fini dell'archiviazione delle rispettive domande.

Progetto 2 anno 1998: saranno adottati i provvedimenti di concessione ed erogazione della seconda tranche di contributo relativamente alle imprese che presenteranno la documentazione a conclusione del triennio di attività ovvero a conclusione degli investimenti programmati.

Progetto 2 anno 1999: per alcune imprese saranno adottati i provvedimenti di ammissibilità e/o concessione ed erogazione della prima tranche di contributo; saranno predisposti alcuni provvedimenti di decadenza dai benefici; saranno adottati i provvedimenti di concessione ed erogazione della seconda tranche di contributo relativamente alle imprese che presenteranno la documentazione a conclusione anticipata degli investimenti programmati.

Risorse necessarie:

U.P.B. 2.22.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati al sostegno di iniziative imprenditoriali Cap. 424 - 710 - lire 1.100.000.000.

Nel corso dell'istruttoria delle domande verranno effettuati sopralluoghi sugli investimenti realizzati dalle imprese ammesse ai benefici e controlli su eventuali ulteriori contributi concessi da altri Enti.

Lavoro in cooperazione

PROGETTO 1/I - Interventi per l'occupazione nell'area del lavoro in cooperazione ANNO 1999: definizione di domande pervenute successivamente al 15 novembre 2000 che presumibilmente verranno presentate entro il 31 gennaio 2001.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 194 - 480 lire 300.000.000.

PROGETTO BORSE DI STUDIO

- **Progetto n. 4 anno 1999**: a fronte delle domande ammesse a contributo, si prevede l'esigenza di disporre di lire 1.300.000.000 per l'erogazione di tali borse di studio.
- **Progetto borse di studio anno 2000**: a fronte delle domande che saranno presentate sul Programma 2000, si rende necessario disporre di lire 700.000.000.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.16.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo Cap. 196 - 490 lire 1.185.000.000;

U.P.B. 1.21.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi - utilizzo di Fondi propri - Cap. 198-655 - lire 815.000.000.

PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER SERVIZI DEI NUOVI CENTRI PER L'IMPIEGO

Il progetto si sostanzia nel pagamento, alla società affidataria dell'incarico dello studio di fattibilità, del 30% del compenso pattuito alla presentazione del «Documento di analisi» e del restante 70% alla presentazione del «Progetto di fattibilità», nella verifica dei termini e modi di consegna, nonché nell'accertamento di regolare esecuzione dello stesso.

PROGETTI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE

Lavori socialmente utili (Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e decreto legge 24 novembre 2000, n. 346)

Qualora venga stipulata l'apposita convenzione con il Ministero del Lavoro, verrà data attuazione alle iniziative da essa previste, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili.

Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata direttamente dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale con le risorse del Fondo per l'occupazione (articolo 1, legge 236/1993).

Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

Si provvederà alla stipula di eventuali ulteriori convenzioni con organizzazioni sindacali dei dirigenti e dei datori di lavoro e all'espletamento delle attività con queste connesse in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 266/1997 nel rispetto di condizioni, termini e modalità previsti dal regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del 13 agosto 1999.

Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata direttamente dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tramite l'I.N.P.S.

Gestione dell'importo previsto dall'articolo 20, comma 5, legge 266/1997 per finanziare attività utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato

Le modalità di realizzazione del progetto sono in fase di definizione.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.18.0003 - Oneri inerenti gli interventi contributivi finalizzati all'inserimento lavorativo di personale con qualifica Cap. 313 - 540 lire 45.624.760.

Progetti di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione

La realizzazione di tale progetto è subordinata all'eventuale entrata in vigore di nuove disposizioni normative, in considerazione del fatto che attualmente la legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 66 comma 5, ne prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2000.

Il progetto si sostanzia nella corresponsione dell'indennità, sulla base degli impegni assunti negli anni precedenti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dalla vigente normativa.

Si prevede comunque di conguagliare all'INPS le somme, di pertinenza dell'ARI, anticipate dall'istituto alle aziende che hanno utilizzato i giovani con i PIP (in previsione dell'approvazione di apposito emendamento al comma 2, dell'articolo 20 della legge regionale 1/1998).

Indennità ai volontari del C.A.I.

Il progetto si sostanzia nella conclusione del pagamento delle indennità relative all'anno 2000 e nel pagamento delle indennità concernenti l'anno 2001 spettanti ai lavoratori autonomi, volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del C.A.I., impegnati in operazioni di soccorso o di esercitazione.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.15.0003 - Oneri inerenti la concessione di indennità a lavoratori autonomi Cap. 161-470 - lire 20.000.000.

Agevolazioni fiscali alle imprese soggette all'obbligo di assunzione dei disabili, ai sensi della legge 68/1999

Si provvederà alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 11 della legge 68/1999, con le imprese che ne faranno richiesta, al fine della concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge sopra citata, nel rispetto di condizioni termini e modalità previste dall'apposito Regolamento adottato dall'Ente.

Non sono necessarie risorse in quanto si tratta di attività finanziata dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili ex articolo 13, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68.

NORMATIVA REGIONALE

Corsi di formazione professionale nel settore turistico alberghiero (legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, articolo 9)

Verrà data attuazione ai corsi di formazione professionale nel settore turistico - alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale, nonché alle spese strettamente e direttamente collegate all'attività didattica.

Risorse necessarie:

- spese per il vitto e il convitto dei partecipanti ai corsi di formazione professionale e del personale addetto nel settore turistico alberghiero e spese ad esse connesse: U.P.B. 1.24.0004 - Oneri inerenti l'attuazione e lo svolgimento dei corsi di formazione professionale nel settore turistico alberghiero Cap. 180 - 750 lire 48.000.000;
- spese per il materiale didattico e altre spese connesse all'attività formativa nel settore turistico alberghiero: U.P.B. 1.24.0004 - Oneri inerenti l'attuazione e lo svolgimento dei corsi di formazione professionale nel settore turistico alberghiero Cap. 181 - 760 lire 18.000.000.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Servizi per l'occupazione

1. Attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
2. Servizi all'impiego e servizi di orientamento professionale e al lavoro.
3. Attività connesse all'iscrizione dei lavoratori nell'albo dei centralinisti non vedenti (legge 113/1985) e dei terapisti della riabilitazione non vedenti (legge 29/1994) e alla tenuta dei rispettivi albi professionali.
4. Attività connesse ad avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni per assunzioni in ambito intercircoscrizionale e regionale (legge 56/1987).
5. Attività connesse alla tenuta dei registri dei committenti del lavoro a domicilio e di ogni altro adempimento in materia (articolo 56, legge regionale 1/1998).
6. Attività connesse alla determinazione delle tariffe di cottimo pieno (legge 877/1973).
7. Determinazione delle tariffe minime relative ai lavori di facchinaggio (articolo 56, legge regionale 1/1998).
8. Attività connesse all'istruttoria di:
   - progetti per assunzioni con contratti di formazione e lavoro (legge 863/1984, legge 169/1991, legge 451/1994);

- proroghe, sostituzioni e revisioni dei progetti di formazione e lavoro;
- progetti di formazione e lavoro interregionali.

9. Attività connesse alle comunicazioni inerenti gli elenchi dei militari in ferma di leva prolungata (legge 958/1986).
10. Attività di coordinamento del Servizio EURES/EURALP.
11. Autorizzazioni alle istituzioni formative private non aventi scopo di lucro a divenire soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo 18, legge 196/1997.
12. Attività connesse all'attivazione delle convenzioni per l'ammissione a tirocinio pre-lavorativo per portatori di handicap da assumere ai sensi della legge 68/1999 (legge 56/1987 e legge 104/1992).
13. Convenzioni ex articolo 17 legge 56/1987.
14. Attività connesse all'autorizzazione agli esoneri parziali dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
15. Attività connesse all'autorizzazione alla compensazione territoriale a livello regionale per i datori di lavoro privati, soggetti all'assunzione obbligatoria di disabili che, su loro motivata richiesta, chiedono di assumere in una unità produttiva, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunto in altre unità produttive, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, legge 68/1999.
16. Attività connesse all'attivazione di convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e stipulazione delle medesime giusta autorizzazione di cui al punto 1) delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione.
17. Attività connesse all'attivazione ed alla stipula di convenzioni con i datori di lavoro pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto 142/1998, nonché all'attivazione ed alla stipula di convenzioni generali con le associazioni interessate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto citato, nonché attività connesse alla nomina di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività dei soggetti che svolgono tirocini formativi e di orientamento ai sensi del decreto 142/1998: tali iniziative non comporteranno alcun onere finanziario a carico dell'Ente.

Attività di supporto alla Consigliera di parità

- Raccolta dei dati relativi ai rapporti (biennali) inviati dalle aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti sulla situazione del personale maschile e femminile (legge 125/1991).
- Attività di segreteria della Consigliera per le pari opportunità.

Attività istituzionale svolta in organi collegiali

- Segreteria Commissione centralinisti non vedenti (legge 113/1985 e articolo 37 legge regionale n. 1/1998).
- Presidenza e segreteria Commissione consultiva per l'assunzione obbligatoria di particolari categorie di lavoratori (articolo 38, legge regionale 1/1998).
- Segreteria Commissione bilaterale per l'impiego (articolo 33, legge regionale 1/1998).

Rinnovo e sostituzione componenti organi collegiali

- Si tratta di attività connesse al rinnovo dei Comitati provinciali INPS, Commissioni CISOA e Commissioni CIG-industria e CIG-edilizia, valutando il grado di rappresentatività delle varie OO.SS. datoriali e dei lavoratori.
- Parimenti l'attività si esplica anche nel provvedere alla sostituzione dei vari componenti che si dimettono dai citati organismi.

Attività svolte dagli uffici periferici dell'Agenzia regionale per l'impiego

Gli Uffici periferici dell'Agenzia Regionale per l'Impiego, dipendenti dal Servizio per l'attuazione delle politiche attive del lavoro, svolgono tutte le attività previste dal Regolamento per il funzionamento degli Uffici di cui all'articolo 26 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, ed in particolare:

- espletano attività finalizzate all'incontro tra domanda e offerta di impiego anche avvalendosi dell'apposito sistema informatico;
- svolgono azioni mirate all'orientamento professionale;
- espletano attività finalizzate all'inserimento di soggetti con ridotte potenzialità lavorative;
- attuano un capillare servizio informativo rivolto agli utenti ed alle altre componenti sociali;
- provvedono ad effettuare le interviste ai lavoratori, le iscrizioni, le reiscrizioni nelle liste dei disoccupati, le cancellazioni dalle medesime, gli accertamenti delle professionalità, le variazioni, il controllo dello stato di disoccupazione, certificazioni varie, nonché ogni altra attività ad esse connesse;
- gestiscono le procedure degli avviamenti a selezione dei lavoratori presso le amministrazioni dello stato e gli enti pubblici;
- curano le attività connesse all'aggiornamento e alla gestione informatica delle liste di mobilità e all'inserimento, nelle predette liste, dei lavoratori licenziati ovvero collocati in disponibilità;

- effettuano la convalida della trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi del decreto legislativo 61/2000;
- espletano le attività connesse all'attuazione dei tirocini formativi, di cui al decreto ministeriale n. 142/1998;
- provvedono all'assegnazione di lavoratori agli enti gestori per le attività socialmente utili;
- espletano le attività connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 181/2000;
- svolgono le attività connesse alla gestione dell'anagrafe di coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico, in collaborazione con gli Istituti scolastici, ai sensi del D.P.R. n. 257 del 12 luglio 2000, per poter applicare il controllo sull'obbligo formativo dei giovani ex articolo 68 della legge 144/1999;
- curano il rapporto di lavoro a domicilio e la tenuta del registro dei lavoratori a domicilio;
- provvedono alla verifica dei presupposti di legge relativamente al rapporto di apprendistato, ai contratti di formazione lavoro, ai contratti a tempo determinato e a tempo parziale;
- accertano l'assolvimento dell'onere della riserva a favore delle c.d. fasce deboli da parte delle aziende;
- accertano il rispetto dei termini stabiliti per le comunicazioni di assunzione e cessazione di lavoratori da parte delle aziende;
- curano l'iscrizione/reiscrizione dei soggetti tutelati dalla normativa che disciplina le assunzioni obbligatorie, previo esame della prescritta documentazione;
- curano l'iscrizione/reiscrizione dei soggetti da assumere obbligatoriamente, previo esame della prescritta documentazione, ai fini della formulazione delle graduatorie provinciali finalizzate all'avviamento a selezione presso le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;
- curano le attività connesse all'iscrizione al collocamento dello spettacolo;
- ricevono le richieste di autorizzazione al lavoro subordinato per stranieri da parte dei datori di lavoro interessati, con esclusione di quelle relative ad appalti o subappalti, e provvedono all'immediata trasmissione delle stesse agli Uffici SCL per l'istruttoria di competenza e conseguente rilascio del provvedimento conclusivo;
- ricevono dagli Uffici SCL i provvedimenti conclusivi dei procedimenti relativi alle richieste di autorizzazione al lavoro per stranieri per la successiva consegna ai datori di lavoro interessati, nei soli casi in cui questi ultimi ne abbiano fatto esplicita richiesta nella domanda di autorizzazione;
- procedono al monitoraggio e controllo dei movimenti della manodopera straniera iscritta nelle liste di collocamento e di ogni ulteriore fenomeno rilevabile a livello territoriale;
- ricevono dal Servizio dei conflitti di lavoro ogni informazione relativa all'attività del medesimo e dei suoi Uffici decentrati;
- forniscono tutte le informazioni all'utenza sia in materia delle politiche dell'immigrazione sia sulle altre competenze del Servizio dei conflitti di lavoro, garantendo ogni supporto per la diffusione degli stampati;
- espletano le competenze in materia di collocamento agricolo;
- provvedono, nell'ambito di attuazione dei piani di inserimento professionale per giovani privi di occupazione previsti dalla vigente normativa, a comunicare al lavoratore interessato, con l'apposito provvedimento, il contenuto del progetto redatto dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero da ordini e collegi professionali, in occasione dell'assegnazione del lavoratore stesso al progetto;
- effettuano la convalida delle dimissioni per matrimonio;
- curano gli adempimenti attuativi delle convenzioni;
- curano l'istruttoria relativa alla concessione delle indennità previste dalla legge ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del C.A.I.;
- provvedono a ricevere le richieste di iscrizione da parte dei datori di lavoro committenti lavoro a domicilio nell'apposito registro e le trasmettono al SAPAL;
- svolgono attività divulgativa ed informativa in favore dei lavoratori e delle altre componenti sociali al fine di un positivo inserimento dei lavoratori;
- svolgono attività di preselezione dei lavoratori in relazione alle specifiche richieste;
- svolgono un servizio di supporto per i lavoratori disagiati;
- svolgono ogni altro compito connesso alla materia del collocamento e dell'avviamento al lavoro ed erogano i servizi al pubblico dell'Ari.

Gli Uffici Periferici aventi sede nei Comuni capoluogo di Provincia (escluso l'Ufficio di Trieste che, per queste competenze, è sostituito dal SAPAL) svolgono le seguenti ulteriori attività:

- curano la ricezione e la raccolta dei prospetti informativi da parte delle aziende private e degli Enti Pubblici sul personale in forza e controllano le scoperture dei lavoratori tutelati dalle norme che dispongono in materia di collocamento obbligatorio;
- formulano le graduatorie provinciali finalizzate all'avviamento a selezione per gli enti pubblici ed all'avviamento presso le aziende private;

- ricevono da parte delle aziende private le domande di richiesta di esonero parziale e di sospensione degli obblighi occupazionali per crisi aziendale, nonché di compensazione territoriale di carattere regionale e le trasmettono al SAPAL per la loro definizione;
- svolgono l'attività connessa all'istruttoria della domande delle aziende private di compensazione territoriale di carattere pluriregionale e di gradualità degli avviamenti per le aziende che hanno trasformato la loro natura da pubblica a privata, che sono definite dal Ministero del Lavoro;
- provvedono a segnalare alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, tutte le inadempienze nell'applicazione della legge 12 marzo 1999 n. 68, a cui spetta la definizione delle sanzioni amministrative;
- ricevono e trasmettono al SAPAL le richieste di stipula di convenzione da parte dei datori di lavoro pubblici e privati;
- inoltre, svolgono ogni altro compito connesso alla materia del collocamento obbligatorio.

SERVIZIO DEGLI AFFARI AMMINISTRATIVI E CONTABILI

ATTIVITÀ PROGETTUALI

PROGETTO n. 1: Gestione programma Netlabor 3.

Premesso che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, sulla base di un apposito rapporto convenzionale, ha realizzato il programma Netlabor3, nell'ambito del progetto nazionale denominato SILFO, gli obiettivi strategici del progetto sono:

- rendere operativo un sistema integrato tra le funzioni di collocamento ed impiego e quelle di orientamento e formazione professionale, che consenta di fornire informazioni e servizi all'impiego ai lavoratori ed alle aziende, mediante l'utilizzo progressivo dei moduli informatici realizzati (moduli impiego, incontro domanda offerta, osservatorio del mercato del lavoro, ecc.);
- monitoraggio delle funzionalità delle procedure utilizzate dagli Uffici periferici, realizzato instaurando un sistema organico di raccolta e di filtro dei problemi e/o suggerimenti provenienti dagli utenti del sistema e le successive comunicazioni al consulente tecnico per gli eventuali adeguamenti del software;
- creare le condizioni per lo sviluppo di una rete operativa di servizi pubblici e privati, diversificati per tipologia di servizi erogati, secondo le linee evoluzione previste dal Sistema Informativo Lavoro.

Questo progetto comporta per l'Agenzia l'utilizzo di risorse umane con il compito di supportare inoltre il consulente tecnico nell'attività di analisi e di aggiornamento del software anche alla luce della nuova normativa sul collocamento, in stretto rapporto con il Ministero del Lavoro.

PROGETTO n. 2 : Attività di supporto informatico per l'attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1999.

Il progetto si sostanzia nell'acquisizione dei dati, previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di data 7 ottobre 1999, presso gli Uffici periferici dell'Agenzia, nell'aggregazione degli stessi in un unico archivio regionale e la successiva ripartizione secondo il Repertorio Comparti elaborato dalla Direzione regionale della formazione professionale, per la trasmissione alla Direzione regionale citata.

Il progetto richiede soltanto l'utilizzo di risorse umane.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Le seguenti spese di funzionamento attengono all'assunzione delle spese generali dell'Ente relative:

- alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi dell'Ente, di Commissioni, gruppi di lavoro ed organismi collegiali previsti per legge;
- all'adempimento per il 2001 delle clausole del contratto, di durata biennale, di consulenza fiscale, stipulato in data 29 luglio 2000;
- alla stipula di un contratto di durata triennale per l'assistenza tecnica per fotocopiatrici e fax, con decorrenza 28 maggio 2001;
- al completamento residuale della dotazione di accessori per le attrezzature e software di base standardizzati;
- all'acquisto di libri, riviste ed altre pubblicazioni di carattere giuridico, economico-statistico e legale a stampa, su CD ed in videocassetta;
- all'acquisto di beni di consumo e di servizi;
- all'acquisto residuale di arredi, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- alla pubblicazione di avvisi;
- al pagamento di oneri tributari;
- alla spese non classificabili;

CAPITOLO				**SPESA MASSIMA PREVISTA**
2000	2001			

U.P.B. 1.01.0001 - Oneri relativi alla corresponsione delle indennità, dei compensi e dei rimborsi spese agli organi dell'Ente

10	100	(gettoni di presenza)	lire	25.000.000
20	110	(indennità di carica al collegio revisori)	lire	20.000.000
30	120	(indennità di carica al Vicepresidente)	lire	50.000.000

40	130	(rimborso spese e missioni amministratori)	lire	80.000.000

U.P.B. 1.02.0001 - Oneri relativi all'acquisto di beni di consumo e servizi

61	140	(spese per rilegature)	lire	20.000.000
70	160	(acquisto materiali di consumo)	lire	29.000.000
80	170	(acquisto giornali, pubblicazioni)	lire	1.000.000
90	180	(spese telefoniche, postali)	lire	6.000.000
160	190	(manutenzione e noleggi)	lire	30.000.000

U.P.B. 1.03.0001 - Oneri relativi ad incarichi di consulenza e pubblicitari

115	200	(spese per pubblicità)	lire	40.000.000
120	210	(spese per incarichi e consulenze)	lire	10.000.000

U.P.B. 1.04.0001 - Sistema informativo dell'Ente - Spese di gestione

140	220	(spese per la gestione del sistema informativo)	lire	340.000.000

U.P.B. 1.05.0001 - Spese relative ad iniziative di carattere promozionale e di rappresentanza

110	230	(spese per pubblicazioni e produzione opuscoli di carattere non pubblicitario)	lire	15.000.000
130	240	(spese di rappresentanza)	lire	1.000.000

U.P.B. 1.06.0001 - Oneri fiscali, assicurativi e contributivi obbligatori

63	260	(assicurazioni)	lire	25.000.000
320	270	(imposte e tasse)	lire	75.000.000
322	280	(spese di cui al D.M. 2 maggio 1996, n. 281)	lire	30.000.000

U.P.B. 1.07.0001 - Oneri per controversie e rimborsi diversi

326	290	(restituzioni e rimborsi)	lire	30.000.000
330	300	(liti arbitraggi e risarcimenti)	lire	70.000.000

U.P.B. 2.09.0001 Sistema informativo dell'Ente - Spese per lo sviluppo

	330	(realizzazione e acquisizione software e applicativi)	lire	100.000.000

U.P.B. 2.10.0001 - Acquisto attrezzature e libri

440	340	(acquisto di mobili e attrezzature)	lire	20.000.000
441	350	(acquisto di libri e riviste)	lire	40.000.000

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Funzione di controllo

La funzione di controllo, così come prevista dalla legge regionale 1/1998, si sostanzia nelle seguenti attività:

- riscontro amministrativo contabile dei provvedimenti di spesa;
- controllo della legalità dei suddetti provvedimenti e degli altri assunti dagli organi dell'Ente ivi compresi i provvedimenti delle Commissioni di cui agli articoli 33 e 34 della legge regionale 1/1998;
- vigilanza sull'amministrazione del patrimonio dell'Ente, in particolare sulle gestioni dei consegnatari dei beni, nonché sulla gestione del Servizio di Tesoreria.

Funzione della gestione amministrativa e contabile

La funzione amministrativa e contabile comprende le seguenti attività:

1. Adempimenti dell'Ente quale sostituto d'imposta:

- liquidazione I.R.A.P., tasse e contributi previdenziali di cui alla legge 335/1995 e alla legge 446/1997;
- versamento degli acconti relativi alle imposte;
- presentazione delle dichiarazioni di cui ai modelli 760, 770, e delle dichiarazioni periodiche ed annuali relative ad I.R.A.P.;
- contenzioso tributario;
- liquidazione e pagamento delle ritenute d'acconto dovute per legge ed invio della certificazione relativa alle medesime detrazioni d'imposta ai percettori di somme soggette alla ritenuta alla fonte (v. articolo 3, D.P.R. 600/1973).

2. Gestione finanziaria.

Gli adempimenti relativi sono i seguenti:

- predisposizione del bilancio di previsione;
- riassestamento di cassa del bilancio previsionale;
- predisposizione delle variazioni e storni al bilancio;
- riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti;
- predisposizione del conto consuntivo, del rendiconto finanziario e del conto patrimoniale;
- verifica del conto giudiziale;
- accertamento, registrazione e versamento delle entrate;
- predisposizione degli ordini di riscossione delle entrate e loro invio al Tesoriere;
- vigilanza sulla gestione delle entrate;
- impegni e liquidazione della spesa;

- ordinazione della spesa ed invio al Tesoriere dei mandati di pagamento;
- riscossione cumulativa e pagamento delle ritenute d'acconto operate su mandati emessi;
- controllo gestionale del Servizio di tesoreria;
- gestione dei crediti e dei debiti dell'Ente;
- dichiarazioni di inesigibilità dei crediti;
- inoltro all'Ufficio legislativo e legale della Regione delle pratiche di recupero e cura del relativo contenzioso;
- gestione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica - articolo 22, legge 412/1991;
- istituzione della piccola cassa e attività di riscontro amministrativo e contabile sulla stessa.

Tra le citate incombenze rientra anche la gestione informatizzata dei movimenti contabili e la stampa dei relativi modelli, nonché quella delle scritture contabili.

Funzione della gestione del patrimonio

Detta funzione si concretizza nell'espletamento delle seguenti attività:

- tenuta dell'inventario dei beni mobili;
- ricognizione dei beni mobili e del materiale di facile consumo;
- carico e scarico dei beni mobili e gestione del materiale di facile consumo;
- attività contrattuale residuale per l'approvvigionamento di beni e servizi;
- chiusura annuale degli inventari.

L'attività di cui ai precedenti capoversi è svolta attraverso l'utilizzazione di procedure informatizzate e comporta l'aggiornamento dei registri, la catalogazione e l'identificazione dei nuovi acquisti ed il computo dell'ammortamento.

Funzione della gestione dei servizi di carattere generale

Tale funzione si articola nelle seguenti attività:

- Gestione della corrispondenza

  È prevista la ricezione della corrispondenza in arrivo e l'invio al protocollo; la corrispondenza in partenza va inoltrata all'Ufficio spedizioni dell'Amministrazione regionale con eventuali modelli di accompagnamento. Tale modalità riguarda la struttura centrale dell'Agenzia Regionale per l'Impiego.

- Gestione del protocollo

  La gestione del protocollo, sia in arrivo, sia in partenza verrà svolta, entro il corrente esercizio finanziario, con l'utilizzo di strumenti informatici secondo le disposizioni del Regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

- Gestione dell'archivio generale

  È prevista una riorganizzazione dell'archivio generale degli atti e delle pratiche ai sensi del Regolamento sopra citato.

- Adempimenti connessi alla gestione del personale.

  L'attività riguarda l'attuazione degli adempimenti previsti dalla vigente normativa, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate messe a disposizione dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale.

SERVIZIO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO

ATTIVITÀ PROGETTUALI

PROGETTO 1: affidamento dell'incarico per la gestione del «Modello Previsionale dello Sviluppo del Sistema Economico della Regione Friuli-Venezia Giulia»

Nel luglio del 2000 è stato consegnato ed installato in via definitiva il sistema informatico per l'analisi e le previsioni sull'andamento dell'economia regionale denominato «Modello Previsionale dello Sviluppo del Sistema Economico della Regione Friuli-Venezia Giulia.

In sede di collaudo, con il «Modello», è stato già prodotto un primo studio sull'economia del Friuli-Venezia Giulia, così articolato:

- analisi di scenario;
- analisi del mercato del lavoro regionale;
- analisi delle previsioni sugli indicatori strutturali.

Esso ha lo scopo precipuo di dare una dimensione, anche in prospettiva, delle dinamiche presenti nell'economia regionale, con particolare attenzione al mercato del lavoro, per consentire quell'attività di programmazione degli interventi di politica attiva che ha come presupposto, per la sua efficacia, proprio la puntuale conoscenza delle caratteristiche delle realtà socio economiche su cui si dovrà operare.

Quand'anche il «Modello» non potesse temporaneamente disporre, per i motivi successivamente esposti, dei dati provenienti dagli Uffici periferici, interessati dall'avvio del sistema Netlabor 3, e dovesse far affidamento, per quanto riguarda la conoscenza dei dati del mercato del lavoro, a quelli rilevati in modo campionario dall'Istat e da altre fonti, la sua operatività costituisce senz'altro un validissimo supporto conoscitivo e, in questo senso, diviene necessario utilizzarlo definendo una regolare periodicità nell'uscita delle previsioni, in modo da consentire una lettura uniforme e continuativa nel tempo.

Si prevede, inoltre, di attivare la funzione della gestione del sistema finalizzandola, sin dall'inizio, oltre

che alla normale implementazione e aggiornamento dei dati, anche ad una attività di adattamento del sistema alle esigenze che dovessero via via essere manifestate dai Servizi dell'Ente.

Appare evidente che tale attività richiede un elevato grado di competenze sia nel campo dell'econometria sia nel campo dell'informatica, unitamente ad un'approfondita conoscenza dei meccanismi di gestione di tutte le variabili che governano l'elaborazione informatica del «modello» e che pertanto, in considerazione del fatto che l'Ente non dispone di personale in possesso di tali professionalità, occorre affidare tale servizio ad un soggetto di specifica e riconosciuta esperienza nelle materie indicate.

Il presente progetto è inteso quindi a stabilire la continuità dell'aggiornamento dei dati e delle elaborazioni del Modello al fine di non perdere alcuna delle informazioni già acquisite.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.12.0002 - Oneri per il funzionamento dell'Osservatorio

Cap. 165 - 400 : lire 210.000.000.

PROGETTO 2: realizzazione di studi ed indagini su specifiche problematiche del mercato del lavoro che maggiormente interessano il territorio regionale

Il Progetto «Modello Previsionale dello Sviluppo del Sistema Economico della Regione Friuli-Venezia Giulia», come si è visto, prevede un'attività «ordinaria», funzionale a definire le dinamiche più generali dell'economia regionale ed i loro impatti occupazionali.

Come in passato, anche nel corso del 2001, appare necessario, anche al fine di sfruttare al meglio le potenzialità di tale strumento, sviluppare taluni studi ed indagini mirate su problemi che maggiormente interessano il territorio e che rivestono importanza per l'attività dell'Agenzia regionale per l'impiego.

Tali studi, utilizzando anche le informazioni ed i dati ricavabili dal «Modello», dovranno necessariamente ampliare il raggio di indagine prevedendo indagini sul campo e prendendo in considerazione anche fonti non considerate dal «Modello» stesso e approfondendo specifiche materie di tipo giuridico-economico-sociale, al fine di fornire un'analisi dettagliata ed onnicomprensiva dei fenomeni studiati.

Una tale attività di ricerca dovrà essere collegata strettamente sia alle problematiche attuali dell'Ente, sia alle necessità di approfondimento su aspetti del mercato del lavoro che interessano particolari aree geografiche e/o settori che presentano o possono presentare nel breve periodo un alto grado di conflittualità nonchè categorie di lavoratori che, per caratteristiche soggettive, risultano svantaggiati nella ricerca di occupazione/rioccupazione.

A tale proposito si prevede di sviluppare nell'anno degli specifici studi sui seguenti argomenti:

1) I contratti di lavoro atipici nella realtà del mercato del lavoro regionale.
2) Le prospettive occupazionali nell'area montana. Ipotesi di intervento che consentano il recupero culturale e sociale dell'area.
3) Progettazione e realizzazione di un software di gestione delle informazioni acquisite attraverso i rapporti biennali sulla situazione del personale maschile e femminile ex articolo 9 della legge 125/1991, inviati alla Consigliera di parità ed analisi dei dati così elaborati.

Lo sviluppo di tali studi richiede un largo spettro di conoscenze in grado di soddisfare la richiesta di «indagine a tutto campo» che comprenda, oltre alle specifiche indagini di natura statistica, l'analisi di aspetti più specificamente collegati alle materie giuridiche e sociali; per tali motivi, anche in questo caso, occorre affidare tale servizio ad un soggetto di specifica e riconosciuta esperienza nelle materie indicate, non disponendo l'Ente di personale in possesso di tali professionalità.

Risorse necessarie:

U.P.B. 1.12.0002 - Oneri per il funzionamento dell'Osservatorio

Cap. 165 - 400 : lire 210.000.000.

PROGETTO 3: pubblicazione studi

Per dare una veste grafica adeguata, gli studi svolti come descritti nel Progetto 2 saranno editi a stampa.

Risorse necessarie per l'affidamento del servizio:

U.P.B. 1.12.0002 - Oneri per il funzionamento dell'Osservatorio

Cap. 165 - 400 : lire 80.000.000.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Le attività istituzionali del Servizio della programmazione e dell'Osservatorio del mercato del lavoro si possono riassumere come segue:

Predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi (articolo 55, lettera a), legge regionale 1/1998)

Sulla base degli indirizzi annualmente individuati dalla Giunta regionale, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli articolo 2 e 3 della legge regionale 1/1998, viene predisposto Il Programma di politica attiva del lavoro ed i regolamenti attuativi degli interventi ivi previsti. È necessario evidenziare, a questo proposito, che gran parte delle azioni di competenza dell'Ente e facenti parte di detto Programma, sono state assorbite dagli interventi comunitari ricompresi nell' Obiettivo 3.

Nonostante questo, appare comunque evidente il ruolo essenziale che assume la corretta conoscenza del mercato del lavoro per realizzare una programmazione degli interventi in grado di incidere realmente sui fenomeni disoccupazionali, senza dimenticare che sarà comunque necessario, per una corretta valutazione degli interventi avviati nel loro complesso - per l'altro prevista dai documenti comunitari - attivare delle azioni di monitoraggio sugli andamenti occupazionali.

Gestione dell'Osservatorio del mercato del lavoro e coordinamento con l'attività dell'Osservatorio nazionale (articolo 55, lettera b), legge regionale 1/1998)

Coerentemente con quanto disposto dalla legge regionale 1/1998, l'obiettivo di fondo che il Servizio Programmazione e Osservatorio del mercato del lavoro si prefigge è la realizzazione di un Osservatorio capace di essere strumento per la programmazione delle politiche del lavoro.

In un mercato del lavoro sempre più fluido e mutevole com'è quello di oggi non è più sufficiente la semplice «conoscenza» dei fatti economici (concetto statistico che, al più, conduce all'efficienza»), ma si impone la necessità di rivedere l'approccio alla programmazione in termini di «efficacia». Per questo l'Osservatorio dovrà operare in modo dinamico ed attivo: dovrà cioè «monitorare» il mercato attraverso verifiche continue (sia «in itinere», sia «ex post») degli effetti prodotti sulle componenti del mercato stesso da scelte già operate in sede di precedente programmazione. Sarà così possibile intervenire tempestivamente per correggere eventuali effetti indesiderati o quantitativamente incongrui.

Tuttavia dev'essere evidenziato che l'attività di rilevazione svolta dall'Osservatorio del mercato del lavoro è oggi fortemente condizionata dall'attuale impossibilità di ricavare qualsivoglia informazione statistica dal sistema Netlabor 3 che viene via via installato negli Uffici periferici: nei fatti oggi il Servizio, per tale mancanza di dati, non è più in grado di rispondere agli adempimenti relativi alle esigenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le funzioni dell'Osservatorio nazionale e neppure di fornire alcuna elaborazione statistica per soddisfare le richieste provenienti da enti pubblici o da privati.

Va comunque evidenziato che l'INSIEL S.p.A., soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale di realizzare il software Netlabor3, è stato sollecitato dalla Regione a risolvere nel più breve tempo possibile il problema in oggetto, in considerazione delle rilevanti conseguenze determinate dall'impossibilità di disporre di dati sull'andamento del mercato del lavoro.

Attività connesse alle precedenti (articolo 55, lettera d), legge regionale 1/1998)

Per quanto riguarda l'attività connessa alla Predisposizione del Programma di politica attiva del lavoro e dei regolamenti attuativi questa si sostanzia nella predisposizione della modulistica che dev'essere redatta in modo da facilitarne la compilazione pur a fronte alla complessità dei dati e delle informazioni coinvolte.

Riconducibile, seppur in una chiave di lettura più generale, è l'attività di predisposizione di testi regolamentari relativi ad interventi non ricompresi nel Programma di politica attiva del lavoro che rivestono comunque natura di incentivazione finanziaria. In questo senso è stata sviluppata una stretta collaborazione, in particolare con il Servizio dell'attuazione delle politiche attive del lavoro, per la redazione dei testi normativi e per la predisposizione della modulistica.

Per quanto riguarda il sito Internet dell'Ente, già attivato dal gennaio del 2000, si evidenzia che sarà compito del Servizio proseguire l'attività di aggiornamento del sito, in stretta collaborazione con gli altri Servizi, per quanto attiene le nuove forme di incentivazioni finanziarie di competenza dell'Agenzia (comprese quelle rientranti nell'Obiettivo 3) e le altre forme di informazioni su attività di carattere generale dell'Ente che si ritenga necessario pubblicizzare maggiormente, mentre si prevede di implementare le informazioni già presenti con quelle riguardanti le statistiche dei lavoratori extracomunitari in regione.

SERVIZIO DEI CONFLITTI DEL LAVORO

ATTIVITÀ PROGETTUALI

POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

PROGETTO n. 1 - Verso il riconoscimento giuridico dello status di lavoratore frontaliero.

Obiettivo: ridurre gli attuali obblighi esistenti per l'ingresso ed il soggiorno, per motivi di lavoro, rispettivamente nel Friuli - Venezia Giulia ed in Slovenia, dei cittadini «frontalieri», al fine tra gli altri, di consentire, con la semplificazione delle complesse procedure oggi esistenti, l'emersione e la conseguente regolarizzazione di lavoro attualmente non regolare. Avviare la reciproca conoscenza tra Friuli-Venezia Giulia e Repubblica di Slovenia, in vista dell'adesione di quest'ultima alla UE, dei rispettivi regimi in materia di retribuzioni, qualifiche, contributi previdenziali, assicurativi e sociali. L'attività si pone quale necessario supporto per la realizzazione dei progetti Interreg e Phare Cross Border per l'informatizzazione dell'incontro domanda/offerta di lavoro tra Slovenia e Friuli Venezia Giulia, già avviati.

Modalità di realizzazione: le attività, impostate nel 1999 ed avviate nel corso del 2000, consistono nel proseguire i contatti con rappresentanti dei competenti uffici del lavoro della Slovenia; nella predisposizione di note tecniche sulle materie oggetto delle riunioni, prospetti schematici; in contatti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con gli organi istituzionali competenti in materia.

Tempistica: il progetto si sviluppa per tutto l'anno ed è destinato a seguire anche negli anni successivi, con

modalità diverse. Si può ipotizzare che le riunioni con gli Uffici del lavoro sloveni avvengano con cadenza trimestrale, alternativamente, in territorio italiano ed in territorio sloveno.

Risorse umane: sarà coinvolto, alternativamente, tutto il personale del Servizio e degli Uffici decentrati di Gorizia, Trieste, Udine (9/10 unità).

Risorse materiali: le risorse materiali vengono messe a disposizione nell'ambito del sopracitato progetto Interreg, mentre traduzioni e interpreti dall'Ufficio stampa - Servizio traduzioni presso la Presidenza della Giunta regionale.

PROGETTO n. 2 - Realizzazione di una «Guida pratica» sulla normativa e sulle procedure da seguire per consentire l'occupazione regolare di un cittadino straniero al suo primo ingresso in Italia.

Obiettivo: Realizzazione di un documento completo che riassuma tutte le procedure che deve seguire un datore di lavoro che intende occupare regolarmente nella regione Friuli-Venezia Giulia un lavoratore straniero al suo primo ingresso in Italia. Tale documento si propone quale guida ufficiale per i datori di lavoro, i consulenti del lavoro, le associazioni datoriali e sindacali, i lavoratori, le associazioni di volontariato, in grado di supportare l'utenza medesima nei rapporti con gli Uffici interessati.

Modalità di realizzazione: la guida, riguarderà esclusivamente il lavoro subordinato, ed alcune tipologie dei «casi particolari» di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 286/1998, si articolerà in modo tale da consentire, per ogni tipologia di assunzione e per la casistica più frequente, l'immediata e più completa indicazione della prassi da seguire, anche con l'eventuale supporto di altri organi istituzionali.

Tempistica: il completamento della «Guida pratica» è previsto per la fine del 2001 e sarà diffusa, inizialmente, tramite Internet.

Risorse umane: è previsto il coinvolgimento di quasi tutto il personale del Servizio e degli Uffici decentrati.

ATTIVITÀ PROGETTUALI DA REALIZZARSI IN COLLABORAZIONE CON ALTRI SERVIZI

POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE

I progetti in esame, rappresentano la prosecuzione dei progetti presentati per l'anno 2000, nel corso del quale sono state analizzate, insieme agli altri Servizi interessati, le modalità di costituzione delle banche dati previste nei progetti, già in fase di sperimentazione presso l'Ufficio di Trieste e quello di Pordenone.

Negli ultimi mesi dell'anno 2000 il Ministero del lavoro ha istituito l'Anagrafe informatizzata dei lavoratori extracomunitari (AILE) ai sensi dell'articolo 21, comma 7 del decreto legislativo n. 286/1998 (che prevede l'istituzione dell'Anagrafe delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, in collegamento con gli archivi dell'INPS e delle Questure) e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 394/1999: articolo 29, comma 2 (adozione da parte del Ministero del lavoro di misure occorrenti per i collegamenti informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti informatizzati dei dati dei lavoratori stranieri, mediante convenzioni con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche e consolari e con le Questure), articolo 32, comma 4 e articolo 33 (prevedono che i dati relativi alle liste dei lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia siano immessi nel Sistema Informativo Lavoro (SIL) e siano posti a disposizione dei datori di lavoro e delle OOSS che ne fanno motivata richiesta, tramite le DPL).

Nel corso del 2001 sarà pertanto necessario provvedere a tutti i necessari adempimenti, in sinergia con gli uffici regionali e ministeriali interessati, per consentire anche agli Uffici dell'Agenzia Regionale per l'impiego di collegarsi al sistema AILE, salvaguardando, nel contempo, sia quanto in corso di realizzazione nell'ambito del progetto INTERREG II, di cui a precedente progetto n. 1, sia il sistema di banche dati in corso di realizzazione, di cui ai progetti seguenti, che si presenta come sistema unico di gestione delle banche dati aziende/lavoratori di tutto il Servizio dei conflitti del lavoro e dei suoi Uffici decentrati, per una maggiore semplificazione e sicurezza nella gestione dell'attività ordinaria degli uffici.

PROGETTO 1 - Realizzazione di una banca dati per la gestione delle autorizzazioni al lavoro in appalto a ditte estere.

Obiettivo: costituire una banca dati regionale delle aziende richiedenti l'autorizzazione al lavoro in appalto, delle ditte estere alle quali è affidata l'esecuzione dei predetti lavori e dei lavoratori stranieri dipendenti dalle ditte estere medesime, che consenta un maggiore controllo delle autorizzazioni rilasciate dal Servizio dei conflitti del lavoro, nonché una più agevole gestione delle procedure, degli atti da emanare e degli adempimenti statistici, anche in eventuale collegamento con tutti gli Uffici periferici dell'ARI al fine di ogni opportuna verifica in sede locale.

Modalità di realizzazione: ad una prima fase di sperimentazione seguirà il caricamento dei dati relativi agli appalti in corso e di quelli a regime.

Risorse umane: una o due unità del Servizio dei conflitti del lavoro, affiancate da personale degli altri Servizi e degli Uffici.

PROGETTO n. 2: Informatizzazione della gestione del rilascio delle autorizzazioni al primo ingresso di lavoratori stranieri.

Obiettivo: creare una banca dati comprendente le caratteristiche delle aziende interessate all'assunzione di lavoratori stranieri nonché i dati anagrafici e professio-

nali dei lavoratori; la sua costituzione consentirà una velocizzazione del rilascio delle autorizzazioni al lavoro da parte degli Uffici, una gestione analitica delle statistiche e fungerà da archivio storico dei relativi movimenti.

Modalità di realizzazione: ad una prima fase di sperimentazione seguirà il caricamento dei dati relativi alle ditte ed ai lavoratori stranieri.

Risorse umane: una o due unità di ciascuno degli Uffici, affiancati da personale degli altri Servizi.

COLLOCAMENTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PROGETTO n. 1 - Informatizzazione delle procedure di iscrizione e di rilascio del nulla-osta all'assunzione di lavoratori italiani disponibili ad occuparsi in imprese italiane operanti in paesi extracomunitari.

Obiettivo: creare una banca dati che sostituisca l'attuale schedario cartaceo dei lavoratori iscritti ai sensi della legge 398/1997.

Modalità di realizzazione: ad una prima fase di sperimentazione seguirà il caricamento dei dati relativi alle ditte ed ai lavoratori stranieri.

Risorse umane: una o due unità del Servizio, affiancate da personale degli altri Servizi e dell'Ufficio di Trieste.

ATTIVITÀ CONCILIATIVE DEI CONFLITTI DEL LAVORO

PROGETTO n. 1 - Realizzazione di un programma informatico per la gestione delle statistiche relative alle funzioni proprie dell'attività conciliativa.

Obiettivo: costituzione di una banca dati che consenta l'elaborazione delle statistiche riguardanti la gestione del deposito dei verbali in sede sindacale, del deposito dei contratti collettivi del lavoro, di quelle relative alla costituzione dei collegi di conciliazione ed arbitrato, nonché la gestione dei dati relativi alla costituzione del comitato dei garanti nell'ambito delle elezioni delle RSU, delle indagini di rappresentatività delle OOSS e dei dati relativi agli accordi tra le parti nell'ambito delle procedure di mobilità e di CIGS.

Modalità di realizzazione: ad una prima fase di sperimentazione seguirà il caricamento dei dati relativi alle ditte ed ai lavoratori stranieri.

Risorse umane: una o due unità di ciascuno degli Uffici, affiancati da personale degli altri Servizi.

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Le attività affidate a Servizio sono le seguenti:

1. Iscrizione nelle liste di collocamento per lavoratori italiani disponibili a lavorare in aziende italiane operanti all'estero.
2. Concessione dei nulla-osta all'avviamento dei lavoratori italiani all'estero.
3. Istruttoria delle domande di autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri dipendenti da ditte estere operanti in Italia a seguito di contratti di appalto o subappalto con ditte comunitarie e rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero di diniego.
4. Attività di coordinamento con le Questure, le Direzioni provinciali del lavoro e con il Servizio per l'attuazione delle politiche del lavoro e suoi Uffici periferici in materia di immigrazione.
5. Monitoraggio dei flussi dei primi ingressi in Italia di cittadini stranieri ai fini della verifica del rispetto delle quote di autorizzazioni concesse a livello regionale.
6. Istruttoria dei ricorsi amministrativi indirizzati alla Commissione bilaterale per l'impiego.
7. Ricezione delle richieste di esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge n. 164/1975 ai fini della successiva richiesta di CIGS da parte delle aziende al Ministero del lavoro.
8. Ricezione delle comunicazioni di avvio della procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 223/1991, al fine della eventuale convocazione d'ufficio delle parti in caso di mancato accordo nella prima fase della procedura medesima.
9. Ricezione degli accordi stipulati a conclusione della procedura di mobilità al fine delle conseguenti comunicazioni ai competenti Uffici ARI.
10. Attività relativa all'organizzazione ed al coordinamento delle quattro strutture stabili inferiori al Servizio.

In merito all'attività svolta dal Servizio, principalmente rivolta alla soluzione di problematiche relative a questioni connesse all'immigrazione ed in particolare alla disciplina degli appalti e suoi riflessi in termini di disciplina dei rapporti di lavoro in campo internazionale nonché nell'ambito di particolari regimi giuridici nel settore marittimo e della navigazione, si rende necessario nel corso del 2001 avvalersi della consulenza di figure professionali, in grado di supportare l'ufficio in termini immediati e certi a fronte di problematiche particolarmente complesse nelle materie indicate, non risolvibili utilizzando i canali ordinari.

È inoltre necessario provvedere ad una ricognizione nell'ambito dei quattro Uffici decentrati del Servizio per verificarne l'adeguatezza sia logistica sia di organico rispetto al carico di lavoro sempre più gravoso in materia di immigrazione e la presenza di una sempre maggiore utenza presso gli uffici medesimi.

ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DECENTRATI DEL SERVIZIO DEI CONFLITTI DEL LAVORO

1. Istruttoria delle domande di autorizzazioni al lavoro subordinato per cittadini stranieri residenti

all'estero e rilascio del provvedimento autorizzativo ovvero di diniego.

2. Attività di coordinamento con le Questure, le Direzioni provinciali del lavoro e con il Servizio per l'attuazione delle politiche del lavoro e suoi Uffici periferici in materia di immigrazione, in sede locale.
3. Monitoraggio dei flussi dei primi ingressi in Italia di cittadini stranieri ai fini della verifica del rispetto delle quote di autorizzazioni concesse a livello provinciale.
4. Attività inerente il rilascio di autorizzazioni al lavoro per cittadini stranieri del settore dello spettacolo.
5. Rilascio dell'attestazione di deposito dei contratti integrativi aziendali e di secondo livello.
6. Verifica dell'autenticità, per il successivo deposito presso le competenti Preture, di accordi di conciliazione in sede sindacale.
7. Attività conciliativa nelle vertenze collettive di lavoro al fine del raggiungimento di accordi tra le parti, anche in materia di mobilità ovvero di CIGS.
8. Tenuta dei registri di deposito delle firme dei rappresentanti sindacali della regione designati alla stipula di accordi.
9. Costituzione dei collegi di conciliazione ed arbitrato e nomina d'ufficio del presidente, previa eventuale richiesta all'amministrazione di appartenenza qualora si tratti di dipendente pubblico, in caso di mancato accordo tra le parti sul nominativo del medesimo.
10. Istruttorie per la costituzione dei comitati dei garanti da istituire a seguito di ricorsi presentati avverso le decisioni delle commissioni elettorali nell'ambito delle elezioni per le RSU nel pubblico impiego e nel settore privato e presidenza dei medesimi comitati.
11. Autorizzazione all'esercizio della facoltà prevista per i lavoratori titolari del trattamento pensionistico di anzianità di accedere ad un rapporto di lavoro a tempo parziale presso l'azienda privata o la struttura pubblica di appartenenza.
12. Istruttoria ed invio agli enti degli esiti delle indagini sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali richieste dagli Enti ed Uffici interessati.

UFFICIO DELLA QUALITÀ

ATTIVITÀ PROGETTUALE

Il progetto prevede che nel corso del 2001 proseguano le attività (formative, di rilevazione dell'esistente, di definizione delle procedure ecc..), necessarie per il conseguimento della certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001.

La Direzione dell'Ente, inoltre si avvarrà della collaborazione dell'Ufficio della qualità per coordinare i compiti attinenti alla gestione degli interventi che saranno affidati all'Ente, in attuazione del Programma operativo «QCS Italia Obiettivo tre 2000-2006» che comprende essenzialmente:

- l'organizzazione dei nuovi servizi per l'impiego;
- la prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
- l'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro dei disoccupati di lunga durata.

L'ufficio inoltre collaborerà con l'INSIEL e con il S.I.R. alla realizzazione di un progetto di fattibilità per la creazione e la gestione di un portale Internet dell'Agenzia regionale per l'impiego.

DIRETTIVE GENERALI PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE

1. Il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, in sede di approvazione del presente programma decide, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione approvato con D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 105, di addivenire alla stipula di tutti i contratti e delle convenzioni previsti dal programma stesso ed autorizza, anche in via permanente, i Direttori di servizio, ai sensi degli articoli 52, comma 1, lettera a) e 66, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, alla stipula dei contratti e delle convenzioni necessari per l'attuazione del programma medesimo in tutte le sue articolazioni.
2. Il Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali, in sede di approvazione del presente programma, decide altresì il ricorso alle tipologie contrattuali qui di seguito specificate:
   a) alle spese in economia, per tutte le specie di spesa e nei limiti previsti dall'apposito regolamento approvato dal Commissario Straordinario con decreto n. 47 di data 5 luglio 1999 regolarmente esecutivo ed in conformità alle norme di cui al Titolo III, Capo II del citato D.P.G.R. 31 marzo 2000, n. 105;
   b) alla trattativa privata, qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo 68, comma 2, del Regolamento in argomento;
   c) alla licitazione privata, qualora, in base alle previsioni del sopracitato regolamento, non sia consentito il ricorso a trattativa privata;
   d) all'appalto-concorso, qualora sia necessario od opportuno avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche o di competenze specifiche dell'offerente per l'elaborazione di progetti di opere, studi o lavori.
4. Qualora vengano esperite licitazioni private, la scelta delle imprese da invitare e l'aggiudicazione ven-

gono effettuate dalle apposite commissioni costituite con deliberazioni del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali. Di norma il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto.

5. Nell'ipotesi di appalto-concorso, l'apposita commissione procede preliminarmente a verificare che i soggetti, che hanno richiesto di parteciparvi, siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e successivamente esamina i progetti presentati e procede alla scelta del progetto migliore.
6. Tutti i contratti dovranno contenere le modalità essenziali previste nel Titolo III, Capo I del menzionato Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti.
7. I contratti e le convenzioni sono stipulati da parte del Direttore di servizio competente, secondo quanto previsto dagli articoli 52, comma 1, lettera a) e 66, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Ad eccezione dei contratti e delle convenzioni di maggiore rilevanza viene utilizzato, in tutti i casi in cui ciò sia possibile, come modalità di stipulazione, lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso commerciale.
8. Il Direttore dell'Ente provvede all'approvazione dei contratti e delle convenzioni così come disposto dagli articoli 51, comma 1, lettera d) e 66, comma 2, della legge regionale 18/1996.

(Delibera del Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali n. 53 del 14 dicembre 2000, resa esecutiva con delibera di Giunta n. 31 di data 10 gennaio 2001)

COMUNE DI MONFALCONE

(Gorizia)

Avviso di gara mediante pubblico incanto per ideazione, realizzazione e posa in opera di opera d'arte per la nuova caserma della Polizia di Stato di Monfalcone.

Il Comune di Monfalcone indice un pubblico incanto per l'opera in oggetto per un importo al lordo di lire 112.000.000 - euro 57.843,17.

Il bando di gara è disponibile presso l'U.O. gare e contratti, telefono 0481/494430, fax 0481/494485 e sul sito Internet www.comune.monfalcone.go.it.

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 31 marzo 2001 ore 12.00 al Comune di Monfalcone, piazza della Repubblica, n. 8 - 34074 Monfalcone (Gorizia).

Monfalcone, lì 25 gennaio 2001

IL DIRIGENTE:
ing. Nedo Pizzutti

COMUNE DI TRIESTE

Servizio contratti e grandi opere

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-educativi-assistenziali e servizi vari per il Centro di educazione motoria, ospitante portatori di handicap grave e gravissimo.

1) *Ente appaltante:* Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) *Categoria 25 - C P C 93*

Servizi socio-educativi-assistenziali e servizi vari per il Centro di Educazione Motoria, ospitante portatori di handicap grave e gravissimo.

Importo massimo complessivo lire 2.250.000.000 - euro 1.162.028,02 + I.V.A.

3) *Luogo di esecuzione:* Trieste.

4)-b) *Riferimenti legislativi:*

- Articolo 4, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;
- Articolo 91, R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- Articolo 8 - comma 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5) / 6) / 7) *Durata del Servizio:* il servizio avrà la durata di tre anni.

8) *Documenti:*

a) Copia del bando integrale e del Capitolato Speciale d'Appalto possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Area Servizi Sociali e Sanitari - Servizio Coordinamento Strutture Handicap - Via Mazzini, n. 25 - I piano - stanza n. 101- telefono 040/6754642.

9) - a) Saranno ammessi ad assistere alla presa d'atto del pervenimento delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.

b) *Data, ora e luogo della presa d'atto del pervenimento delle offerte:* il giorno 9 marzo 2001 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Via Procureria, n. 2 - IV piano.

10) *Cauzioni:* provvisoria pari a lire 45.000.000 - euro 23.240,56; definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

11) *Finanziamento e pagamenti:* bilancio comunale, con pagamenti mensili.

12) Possono partecipare alla gara anche Raggruppamenti di Prestatori di Servizi.

13) *Condizioni minime:*

1) Per tutti i concorrenti:

a) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale (Via S. Pellico, n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di lire 45.000.000 (quarantacinquemilioni) - euro 23.240,56.
La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/1982.

b) il Capitolato Speciale d'appalto, debitamente firmato per accettazione;

c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se cooperative;

d) copia del bilancio degli ultimi due esercizi sottoscritta dal legale rappresentante;

e) documentazione attestante l'esperienza nel settore, con l'indicazione dei servizi resi e del fatturato medio conseguito nel triennio precedente; tale fatturato, nel settore di attività del presente appalto, deve essere almeno pari all'importo di lire 2.250.000.000 - euro 1.162.028,02;

f) dichiarazione di presa visione della tipologia della struttura dove si eseguirà il presente servizio e delle esigenze igieniche dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli altri oggetti d'uso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante oppure da persona munita di delega specifica del legale rappresentante da ritirare, presso il CEM, in concomitanza della visita di sopralluogo;

g) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, accompagnata, a scanso di esclusione dalla gara, per lo meno da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

– le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

– i nominativi degli eventuali altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

ed attestante:

– l'iscrizione alla Camera di Commercio (e, per le Cooperative, anche al Registro Regionale delle Cooperative);

– la capacità del dichiarante di impegnare l'Ente appaltatore;

– che l'Ente appaltatore non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;

– che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

– che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, nè ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. (Tale ultima attestazione dovrà essere resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara);

– che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

– il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;

– l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;

– di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;

– di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili;

– di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso;

– l'indicazione degli estremi del contratto di lavoro che l'Ente appaltatore si impegna ad applicare in osservanza a quanto specificato all' articolo 11 del Capitolato Speciale d'appalto e la disponibilità a fornirne copia se richiesto dall'Amministrazione.

2) Per i raggruppamenti di prestatori di servizi

Il Raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle oggetto del presente servizio dovrà attenersi alle disposizioni che seguono. Il Raggruppamento dovrà garantire nel suo complesso i requisiti economici richiesti e dovrà presentare la documentazione di cui sopra con le seguenti modalità: la Capogruppo dovrà presentare tutta la documentazione; le Imprese mandanti, che dovranno essere iscritte alla Camera di Commercio per le attività per cui intendono partecipare, la documentazione relativa alle precedenti lettere b), c), d), e) dove il fatturato potrà essere inferiore a quello richiesto, salvo quanto sopra previsto per il Raggruppamento, e g).

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli Enti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Enti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Enti si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.

L'Ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo non può far parte di altri Raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Ente stesso e dei Raggruppamenti cui esso partecipi.

3) Per i concorrenti stranieri

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 17 - II comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

14) *Svincolo dall'offerta:* gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

15) *Criteri di aggiudicazione:* l'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, tenendo conto dei seguenti elementi:

1) Progetto tecnico massimo punti 60

2) Offerta economica massimo punti 40.

16) *Altre informazioni:* i concorrenti interessati a partecipare all'appalto-concorso dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo il loro progetto/offerta, redatto in lingua italiana, contenuto in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Servizio Contratti e Grandi Opere - Piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 e recante oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta: «Offerta per l'appalto concorso per i servizi integrati di assistenza presso la struttura del Centro educazione motoria».

Il termine di pervenimento dell'offerta viene stabilito nelle ore 12 del giorno 8 marzo 2001 intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse proroghe.

Formulazione dell'offerta:

Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

BUSTA A: Detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione - Busta «A» - «Offerta per . . . . » e la medesima scritta di cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa va inserita l'offerta economica, senza alcun altro documento all'interno.

L'offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà contenere:

1) l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente bando e negli atti richiamati;

2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di Partita I.V.A., nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di Partita I.V.A. che deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);

4) l'indicazione della parte dell'appalto che l'Ente appaltatore intenda eventualmente subappaltare a terzi (ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157), con esclusione dei servizi specificati all'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Essa dovrà venir formulata come segue:

L'offerta dovrà essere indicata nel suo valore globale, I.V.A. esclusa e dovrà essere inoltre disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua valutazione.

Il compenso orario delle figure di operatori impiegati dovrà contenere la specifica delle voci e degli oneri che concorrono a determinarlo.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

BUSTA B: Detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione - Busta «B» - «Progetto per . . . . » e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

Gli elementi da sviluppare nel progetto in maniera puntuale, concisa e sintetica sono:

- aspetti generali e di dettaglio relativi alla gestione di servizi integrativi di un Centro Diurno per handicappati gravi e gravissimi;
- soluzioni organizzative che l'Ente appaltatore intende adottare per ogni servizio, privilegiando le metodologie operative che consentano l'integrazione fra le varie figure operanti nella struttura. Si dovrà tener conto della particolare tipologia dell'utenza e si dovrà rispettare la scansione dei servizi siano essi dell'area educativa, che assistenziale, configurando nel contempo una organicità nel conseguimento dei risultati. Dovrà essere espressamente indicata la professionalità e specializzazione acquisite dallo stesso nel settore dell'handicap da parte del personale, che

dovrà comunque possedere i requisiti precisati all'articolo 10 del Capitolato;

- struttura organizzativa dell'Ente appaltatore per lo svolgimento del servizio, metodologie operative;
- criteri di valutazione dell'efficacia degli interventi programmati, per un monitoraggio delle prestazioni effettuate e dei risultati conseguiti, allegando anche schede o documentazione tipo idonea allo scopo.

BUSTA C: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta «C» - «Documenti per .... » e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

In detto plico dovranno essere inclusi, a scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente punto 13)

La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

I progetti-offerta ammessi alla gara saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata la quale li esaminerà valutando gli elementi di cui al precedente punto 8).

La Commissione giudicatrice dovrà, ai fini della valutazione del progetto tecnico, considerare principalmente i seguenti punti:

a) conoscenza degli aspetti generali e di dettaglio relativi alle tematiche gestionali di un Centro Diurno;

b) articolazione dei servizi e delle prestazioni richieste in rapporto alle esigenze dell'utenza (attività preposta, modelli organizzativi e d'intervento, standard operatore/utente ecc.);

c) struttura organizzativa e tecnico programmatoria dell'ente appaltatore;

d) criteri e modelli di valutazione degli interventi.

L'individuazione dei coefficienti di valutazione degli indicatori di qualità del progetto tecnico verrà effettuata dalla Commissione stessa prima di procedere all'esame dei progetti.

L'offerta economica verrà valutata secondo il criterio di proporzionalità inversa (o iperbolico) espresso secondo la seguente formula:

$$p = pM \times \frac{Pm}{P}$$

in cui:

p = punteggio da attribuire;

P = prezzo dell'offerta considerata;

pM = punteggio massimo attribuibile (40 punti)

Pm = prezzo della minore offerta.

La Commissione designerà, con rapporto motivato, l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.

Potrà inoltre proporre all'Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni da richiedere all'offerta migliore.

L'Amministrazione si riserva di non accogliere eventuali proposte di servizi non ritenute necessarie o comunque non rientranti nei propri programmi, come pure di proporre modifiche qualitative e quantitative al progetto ritenuto migliore, le quali non alterino le caratteristiche essenziali dell'appalto.

L'Amministrazione potrà non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse e potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Trieste, 2 febbraio 2001

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
UDINE

Avviso informativo di aggiudicazione del servizio di tesoreria mediante licitazione privata.

L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine, istituito con legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, comunica che con delibera del Consiglio di amministrazione n. 75 di data 20 dicembre 2000 ha aggiudicato il servizio di tesoreria per un periodo di quattro anni, con decorrenza 1 gennaio 2001.

L'avviso di licitazione privata è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 18 ottobre 2000.

Domande di invito pervenute: n. 4.

Criteri di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa in termini economici e di servizi resi all'Ente ed agli utenti con riguardo ai tassi di interesse (vigenza della tesoreria unica), al numero di sportelli, al servizio «on line», alle spese.

Offerte ricevute: n. 4.

Banca aggiudicataria: Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone S.p.A., Udine, via del Monte, n. 1.

Condizioni: tasso attivo TUR aumentato di punti 4,75; tasso passivo TUR diminuito di punti 4,75; servizio «on line» offerto; nessuna spesa.

Udine, 26 gennaio 2001

IL DIRETTORE: dott. Norberto Tonini

COMUNE DI PORCIA

(Pordenone)

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «Ambito Villa Correr-Dolfin».

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 5 febbraio 2001 al 16 marzo 2001 il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «Ambito Villa Correr-Dolfin», adottato con deliberazione consiliare n. 77 del 22 dicembre 2000.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 5 febbraio 2001

IL DIRIGENTE URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO
ing. Licinio Gardin

Avviso di deposito del Piano regolatore particolareggiato di iniziativa pubblica denominato «delle Cortivesse».

Si avverte che presso la Segreteria comunale è depositato, durante il normale orario d'ufficio, dal 5 febbraio 2001 al 16 marzo 2001 il P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato «delle Cortivesse», adottato con deliberazione consiliare n. 78 del 22 dicembre 2000.

Entro detto periodo chiunque può presentare al Comune osservazioni al P.R.P.C.; i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni.

Porcia, 5 febbraio 2001

IL DIRIGENTE URBANISTICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DIFESA DEL SUOLO
ing. Licinio Gardin

COMUNE DI REANA DEL ROJALE

(Udine)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata di completamento del comparto «CA1» presentato dalla società «Ramonda Abbigliamento S.r.l.».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti del secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 113 del giorno 21 del mese di dicembre 2000, esecutiva a termini di legge, è stato adottato il progetto di variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa privata di completamento del comparto «CA1» presentato dalla società «Ramonda Abbigliamento S.r.l.».

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Reana del Rojale, lì 22 gennaio 2001

SINDACO: p.i. Franco Iacop

COMUNE DI SAURIS

(Udine)

Statuto.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La comunità Saurana

1. L'ordinamento giuridico riconosce il Comune di Sauris quale ente territoriale autonomo, rappresentativo della propria comunità nell'interesse esclusivo della quale è chiamato a svolgere le sue funzioni istituzionali, nel rispetto delle attribuzioni fissate dalla legge e dei principi statutari.

2. Sauris rivendica e garantisce l'identità originaria e l'autonomia della propria comunità contro ogni provvedimento autoritativo diretto a modificare l'attuale assetto istituzionale.

Art. 2

Autonomia statutaria

1. L'attribuzione alla comunità Saurana della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

2. Il Comune si avvale della sua autonomia nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

3. Il Comune rappresenta la comunità di Sauris nei rapporti con lo Stato, con la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la Provincia di Udine e con gli altri Enti e soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 3

Lo Statuto

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.

5. La conoscenza dello statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dalla legge.

Art. 4

Tutela degli insediamenti abitativi

1. Il Comune di Sauris riconosce nella presenza degli insediamenti abitativi nelle zone montane e nel loro mantenimento, il presupposto indispensabile per una efficace azione di tutela del territorio e dell'ambiente.

2. A tale fine, consapevole del grave stato di disagio che condiziona la vita in montagna, esso assume, tra i suoi fini fondamentali, il miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini, concorrendo a rimuovere i fattori di discriminazione esistenti e a promuovere presso i diversi livelli di governo una efficace politica di perequazione finanziaria a favore dei comuni montani, per dare concreta attuazione e significato reale al concetto di autonomia.

Art. 5

Isola linguistica e toponimi minori

1. Il Comune di Sauris, richiamandosi alla storia ed all'origine della Comunità, riconosce e valorizza la sua condizione di isola linguistica tedesca.

2. Promuove la tutela e la diffusione della cultura, del dialetto e delle tradizioni saurane sia con riguardo alla partecipazione ai relativi procedimenti amministrativi comunali delle associazioni e degli organismi statutariamente operanti nel settore della istruzione della cultura locale, sia con riguardo alle forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati nazionali ed internazionali.

Art. 6

Utilizzo del territorio

1. Il Comune di Sauris assume, quale elemento qualificante del proprio patrimonio, il corretto utilizzo del territorio e la tutela dell'ambiente, adottando ogni idoneo provvedimento di salvaguardia e valorizzazione delle risorse e diffondendo nella comunità la consapevolezza dei pregi paesaggistici e architettonici del proprio territorio.

Art. 7

Attività economiche e produttive

1. Il Comune di Sauris assegna allo sviluppo dell'industria turistica sul proprio territorio il ruolo di elemento trainante dell'intera economia locale, mediante l'utilizzo integrato ed il potenziamento delle altre risorse zootecniche, agricole, alimentari ed artigianali esistenti sul territorio, conformemente alle previsioni del «Progetto Sauris» ed alle sue successive integrazioni.

2. A tal fine, l'Ente opera sia direttamente con specifici interventi di settore, sia indirettamente curando la realizzazione delle necessarie infrastrutture da parte di operatori economici pubblici e privati e valorizzando le locali aziende familiari, quali strutture economiche ottimali presenti sul territorio.

3. Promuove - altresì - lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.

Art. 8

Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le

finalità stabilite dallo Statuto ed i primari principi generali affermati dall'ordinamento.

2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità Saurana ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari ad assicurare pari dignità ai cittadini, al di là di ogni differenza di sesso, di condizione, nazionalità e razza, e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità Saurana.

4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richiesto.

6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

7. Il Comune promuove tutte le iniziative aventi riflessi sul piano della reciprocità delle esperienze, in particolare i gemellaggi con altri Comuni d'Italia nonché di entità statuali confinarie.

8. Il Comune, in considerazione delle normative comunitarie di sostegno economico delle aree marginali e della omogeneità socio-economica della montagna, auspica l'istituzione di una nuova Provincia comprendente il territorio montano del Friuli.

9. Il Comune riconosce le Pro Loco «e le associazioni tra le stesse» come strumento di promozione dell'attività turistica di base. Ne sostiene e favorisce le attività assicurando l'uso agevolato di strutture, servizi ed impianti anche mediante apposite convenzioni.

10. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti.

11. Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

12. Il Comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguarda altresì la consistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

13. Il Comune di Sauris esercita, di norma, direttamente le funzioni proprie, e quelle che gli sono delegate e attribuite dallo Stato o dalla Regione.

14. Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini - italiani, comunitari ed extracomunitari regolarmente soggiornanti, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune e a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costitutivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

f) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;

g) garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

h) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza;

i) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

j) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi;

k) il Comune salvaguarda gli interessi dei contribuenti anche con l'adeguamento dei propri regolamenti, relativi all'imposizione tributaria e fiscale, ai principi

di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, di dovere di informazione del contribuente, di conoscenza, di chiarezza, di motivazione degli atti e di semplificazione e tutela dell'integrità patrimoniale.

Si rinvia, per una maggiore puntualizzazione di tali principi, all'adozione di un Regolamento disciplinante la materia.

Art. 9

Territorio e sede comunale

1. Il Comune di Sauris ha sede legale presso il municipio sito nel capoluogo in Sauris di Sotto, n. 10 e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale.

2. La circoscrizione del Comune comprende le frazioni di Lateis e Sauris di Sopra e dei borghi La Maina e Velt.

3. Il territorio del Comune si estende per kmq 41,52, confina con i Comuni di Vigo di Cadore, Prato Carnico, Ovaro, Ampezzo, Forni di Sopra e Forni di Sotto.

4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

5. All'interno del territorio del Comune di Sauris non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 10

Caratteristiche costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. Il Comune può modificare, con la volontà dei propri cittadini e quello dei Comuni viciniori, in modo paritario, nella forma della fusione, i propri confini geografici.

Art. 11

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di «Comune di Sauris».

2. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 12

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 13

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Udine con la Regione e la Comunità montana.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

Organi e loro attribuzioni

Art. 14

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed

è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 15

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal Segretario.

Art. 16

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Art. 17

Sessione e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria o urgente.

2. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto ai sensi dell'articolo 36 Reg. del Consiglio comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 7 giorni dopo la prima.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo casi particolari eventualmente previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

4. La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

5. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal viceSindaco.

6. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale stabilisce le modalità e i termini relativi alla convocazione, all'ordine del giorno, alla documentazione inerente le pratiche da trattare.

Art. 18

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

Art. 19

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito Regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 20

Commissioni comunali

1. Il Consiglio comunale provvede, altresì, alla costituzione delle commissioni comunali di propria competenza, previste da specifiche leggi, con le modalità ed i termini fissati nelle stesse.

Art. 21

Commissioni speciali

1. La Giunta comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni speciali, composte da consiglieri e membri esterni, per lo studio, la valutazione e la programmazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza di altre commissioni.

2. Le Commissioni speciali sono composte da consiglieri comunali scelti dalla Giunta comunale con criterio proporzionale,in base alle indicazioni fornite per iscritto dai capigruppi, nonché da esperti, nominati dalla Giunta Comunale anche su designazione di associazioni, Enti o/ed organismi rappresentativi interessati, con diritto di voto sulle questioni sottoposte all'esame delle commissioni.

3. Il numero dei componenti, le attribuzioni, i criteri di funzionamento sono disciplinati nel Regolamento consiliare.

Art. 22

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri comunali che non intervengono a 3 sessioni consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 23

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal Regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 24

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da due o più componenti a tale scopo:

a) entro otto giorni dalla seduta di insediamento e convalida del Consiglio comunale neo eletto, od entro otto giorni dalla surrogazione, i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto, alla segreteria comunale, a quale gruppo consiliare intendano appartenere;

b) i consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui alla precedente lettera a) costituiscono un unico gruppo misto;

c) la costituzione di nuovi gruppi consiliari o l'adesione di un consigliere ad altro gruppo, devono essere comunicati al Presidente del Consiglio comunale che li renderà noti al Consiglio comunale nella prima successiva seduta, ed al Segretario comunale;

d) non possono essere designati capigruppo i componenti della Giunta comunale.

Art. 25

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche

di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 26

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri, in tal ultimo caso solo con finalità consultive per atti a rilevanza interna. È l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;

b) promuove e assume iniziative per concludere conferenze di servizi e accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge n. 142/1990, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;

h) stipula i contratti in rappresentanza dell'Ente nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente ed il Segretario comunale svolga funzioni roganti;

i) rappresenta in giudizio l'Ente sia come attore che come convenuto, previa autorizzazione della Giunta, e compie ogni atto conservativo dei diritti dell'Ente;

j) rilascia le autorizzazioni e le concessioni edilizie, tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

Art. 27

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

Art. 29

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge.

3. Qualora sia nominato Vicesindaco un assessore esterno al Consiglio, la presidenza di tale organo spetta al consigliere anziano.

Art. 30

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 31

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Consiglio comunale.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età.

4. Il Consiglio si pronuncia entro dieci giorni dalla presentazione della relazione del Vicesindaco.

Art. 32

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficacia e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. Verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti e comunque tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 33

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da due a quattro assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.

2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, compatibilità e candidabilità, in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 34

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge: non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 35

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 36

Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

d) stabilisce le aliquote dei tributi e propone al Consiglio i criteri per l'istituzione di nuovi tributi;

e) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

f) si esprime in ordine alla nomina e alla revoca del direttore generale;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;

j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

k) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;

l) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;

m) determina, sentito il revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;

n) approva il PEG qualora previsto nel Regolamento di contabilità;

o) approva i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche ovvero di varianti agli stessi e programmi riservati dalla legge alla sua competenza;

p) approva la cessione di qualsiasi tipo di contratto;

q) assume la decisione di ricorrere o resistere in un giudizio civile o amministrativo;

r) approva gli accordi transattivi;

s) individua i soggetti a cui affidare incarichi di prestazioni di opera professionale o intellettuale ovvero di lavoro autonomo secondo l'articolo 2222 del codice civile qualora non appositamente regolamentati;

t) adotta il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili di servizio e la contestuale individuazione dei responsabili stessi abilitati ad assumere anche atti di gestione finanziaria;

u) predispone lo schema di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto;

v) approva la relazione annuale al Consiglio circa l'attività svolta, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo;

w) approva i prelievi dal fondo di riserva;

x) approva le variazioni d'urgenza al bilancio preventivo;

y) concede i contributi e gli interventi assistenziali di natura discrezionale qualora non regolamentati specificatamente;

z) approva i patrocini gratuiti o meno;

aa) decide di ricorrere all'appalto-concorso ed al concorso di idee;

bb) approva i collaudi e i certificati di regolare esecuzione di opere pubbliche;

cc) adotta atti di indirizzo relativamente al procedimento della mobilità esterna;

dd) adotta le modifiche alla toponomastica stradale;

ee) adotta atti politici discrezionali, gemellaggi, convenzioni con enti di volontariato ed associazioni;

ff) adotta i provvedimenti d'urgenza;

gg) può determinare linee di indirizzo per i Responsabili del Servizio per l'adozione degli atti gestionali di loro competenza che rivestano carattere discrezionale.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

Partecipazione e decentramento

Art. 37

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione di cittadini, singoli o associati, all'amministrazione al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenite nel procedimento amministrativo.

CAPO II

Associazionismo e volontariato

Art. 38

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio purché non segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

2. Il Comune di Sauris attribuisce alle associazioni di volontariato esistenti sul territorio il ruolo di organismi aggregativi qualificanti della propria comunità, della quale esprimono i più autentici valori di solidarietà e cooperazione.

3. Garantisce, altresì, alle stesse un ruolo attivo nell'attività dell'Ente attraverso la partecipazione ai procedimenti amministrativi a cui sono interessati, nonché mediante la conclusione di accordi di cooperazione per lo svolgimento di servizi pubblici determinati.

Art. 39

Contributi alle associazioni

1. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

2. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito, previa valutazione del rapporto costi/benefici, o a seguito di idonea motivazione.

3. Le modalità di erogazione dei contributi è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte, le associazioni pari opportunità.

4. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale.

Art. 40

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

CAPO III

Modalità di partecipazione

Art. 41

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, con i mezzi ritenuti idonei, anche attraverso la predisposizione di questionari.

2. La Giunta comunale può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

4. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 42

Petizioni

1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su

questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 60 giorni, la assegna in esame all'organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

4. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio.

Art. 43

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore a un decimo degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del Consiglio comunale;

c) piani territoriali ed urbanistici, piano regolatore generale, strumenti urbanistici attuativi e relative variazioni;

d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;

e) designazione e nomina di rappresentanti.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un Regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la Giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 44

L'Azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

Art. 45

Accesso agli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, nel rispetto di eventuali esigenze di tutela del diritto alla riservatezza.

3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

4. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito Regolamento.

5. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. Il Regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 46

Istanze

1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa.

2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.

CAPO IV

Difensore civico

Art. 47

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, anche mediante forme di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Udine, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento del successore. Può essere rieletto una sola volta.

5. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;

c) i dipendenti del Comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;

d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti od il Segretario comunale.

Art. 48

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il Consiglio comunale a provvedere.

Art. 49

Funzioni

1. Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.

2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.

3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata.

4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.

5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 50

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può stabilire di esaminare congiuntamente con il funzionario interessato la pratica, entro termini prefissa-

ti, e può richiedere allo stesso relazione scritta in merito allo stato del procedimento ed a particolari aspetti dello stesso da lui rilevati.

5. Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie, comunica al cittadino, od all'associazione che ha richiesto l'intervento, le sue valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti. Comunica agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze ed i ritardi riscontrati.

6. Se il provvedimento che viene adottato non recepisce le segnalazioni del difensore civico, nello stesso devono essere inserite le relative motivazioni. Il difensore civico può chiedere il riesame del provvedimento qualora ravvisi il permanere di irregolarità o vizi procedurali.

Art. 51

Relazione annuale

1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.

2. Il difensore civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire l'imparzialità delle decisioni.

3. La relazione deve essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.

4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o questioni al Sindaco affinché siano discussi nel Consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.

Art. 52

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale.

CAPO V

Procedimento amministrativo

Art. 53

Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque, singolo o associato, sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.

2. L'amministrazione comunale deve individuare il funzionario responsabile della procedura, colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 54

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento.

3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.

4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto posa incidere negativamente su diritti o interessi lettimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.

5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 55

Procedimenti a impulso di ufficio

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 56

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti e, sempre che siano state puntualmente osservate le proce-

dure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.

2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'amministrazione.

TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 57
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai Regolamenti di attuazione.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 58
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 59
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dall'articolo 113 del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 60
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire, l'economicità e la migliore qualità dei servizi, con le modalità previste dall'articolo 5, D.P.R. n. 902/1986.

Art. 61
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli con provvedimento motivato solo in casi eccezionali: in particolare la difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione dovrà essere valutata attentamente tenendo conto dell'autonomia gestionale dell'istituzione.

4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzativi e funzionari previste nel regolamento.

Art. 62
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipa-

zione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il Consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 63
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 64
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 65
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza. Esso è approvato con atto formale del Sindaco ai sensi della normativa vigente. All'accordo di programma si applica tutta la normativa vigente in materia sia statale che regionale.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

CAPO I
Uffici

Art. 66
Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 67

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme dei presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 68

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I Regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e regionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 69

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e regionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione.

3. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.

5. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 70

Altre formule organizzative

1. Per lo svolgimento di specifiche funzioni o servizi non aventi carattere strettamente istituzionale l'Ente potrà fare ricorso:

a) a forme di privatizzazione di gestione mediante appalto o concessione;

b) a convenzioni con le locali associazioni di volontariato;

c) a forme associate di gestione con la Comunità montana e mediante convenzioni con altri Comuni e la Provincia, ai sensi della normativa vigente.

2. In situazioni di insufficienza di organico l'Ente potrà - altresì- far ricorso, in settori determinati, a collaborazioni esterne con personale di altri enti mediante incarichi extra orario d'ufficio, o con professionisti privati, mediante contratti d'opera ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

3. Il ricorso ad una delle formule organizzative di cui ai commi 1 e 2 deve essere adeguatamente motivato con riferimento a criteri di economicità ed efficienza.

CAPO II

Personale direttivo

Art. 71

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 72

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può precedere alla sua revoca previa delibera della Giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.

Art. 73

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione o programma risorse obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;
d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito.

Art. 74

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

Art. 75

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spettano ai responsabili i compiti e le funzioni previste dall'articolo 107 del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.

2. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le proprie funzioni al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

3. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. In caso di stipulazione di contratti di qualsiasi tipo, se con atti di competenza della Giunta o del Consiglio vengono individuati il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente o il contraente stesso, non occorre la determinazione a contrarre, in quanto essa comporterebbe la mera duplicazione dell'atto.

Art. 76

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta comunale, regolamenta nelle forme, con limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di

alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

Art. 77

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

Il Segretario comunale

Art. 78

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza, giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Art. 79

Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende con ruolo e compiti di alta direzione, all'esercizio delle funzioni del personale dipendente del quale coordina l'attività assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto, esprimendo il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

3. Può rogare i contratti nell'interesse del Comune quando non sia necessaria l'assistenza del notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali, sempre nell'interesse dell'Ente.

4. Ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune per cui per legge sia prevista la sua competenza;

5. Adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze.

6. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

7. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

9. Il Segretario comunale esercita infine ogni altra funzione, attribuitagli dallo statuto o dai Regolamenti, conferitagli dal Sindaco.

Art. 80

Il Vice Segretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un Vice Segretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.

2. Il Vice Segretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

CAPO IV

La responsabilità

Art. 81

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Art. 82

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro

conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per Regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri dei collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 83

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

CAPO V

Finanza e contabilità

Art. 84

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al Regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 85

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 86

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Comune provvede alla compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali dell'Ente stesso da rivedersi annualmente.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal responsabile del servizio a seguito di atti di indirizzo della Giunta comunale.

3. Il responsabile del servizio sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio adottando gli opportuni provvedimenti per assicurare la più elevata redditività, nonché garantire il giusto equilibrio dell'incidenza dei relativi costi di gestione sul totale delle spese correnti.

4. I beni costituenti il patrimonio disponibile dell'Ente possono essere alienati qualora la redditività risulti inadeguata al valore e comunque quando i costi di gestione e manutenzione risultino particolarmente gravosi.

5. La gestione dei beni patrimoniali in settori determinati potrà essere svolta in forma associata con altri Enti, qualora ragioni di opportunità e convenienza lo richiedano.

Art. 87

Bilancio comunale

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in

base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio finanziario.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge e/o dal regolamento di contabilità devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

Art. 88

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore del conto.

Art. 89

Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dall'atto previsto dalla normativa vigente.

3. Tale atto deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 90

Revisore dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza.

3. Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 91

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità o nella convenzione regolante il servizio;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 92

Delega di funzioni alla Comunità montana

1. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana l'esercizio di funzioni del Comune.

2. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 93

Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della pro-

grammazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 139, del T.U. approvato con decreto legislativo 267/2000.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, il Comune può prescindere dal parere, ad eccezione di quelli che debbono essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

3. È fatta salva l'applicazione della normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 94

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

(Approvato con delibera consiliare n. 50 del 29 settembre 2000; modificato con delibera consiliare n. 58 del 24 novembre 2000 resa legittima dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 4 dicembre 2000 al n. 35915 di prot. e n. 6591 di Reg. C.C.C.)

COMUNE DI TRIESTE

Area pianificazione territoriale
Servizio coordinamento amministrativo

Avviso di adozione e di deposito di Piani regolatori particolareggiati comunali.

Come previsto dalla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che con deliberazioni consiliari:

- n. 103 del 29 novembre 2000 è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. per la riqualificazione urbana di Roiano ed il riuso del comprensorio Stock;
- n. 4 del 15 gennaio 2001 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa pubblica «Zona Ospedale».

La relativa documentazione viene depositata presso l'Albo pretorio di via Malcanton, n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal 14 febbraio 2001 e sino a tutto il 16 marzo 2001; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di immobili vincolati dai Piani possono presentare opposizioni e osservazioni.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
Walter Cossutta

COMUNE DI VILLA SANTINA
(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Olimpia». Deliberazione della Giunta comunale 22 giugno 2000, n. 91. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

– di classificare, a far data da oggi e fino al 31 dicembre 2002, la struttura ricettiva alberghiera denominata «Olimpia» ubicata in via C. Battisti, n. 24 di Magistri Giovanni, nato a Lipari (Messina) il 12 marzo 1960, legale rappresentante della ditta «Magistri Giovanni & C. S.a.s.» con sede a Calalzo di Cadore (Belluno) in via Liguria, n. 11, come segue:

- albergo a 1 (una) stella con capacità ricettiva di n. 7 camere per complessivi n. 14 posti letto e n. 7 bagni completi;

– di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul F.A.L., nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

– di dichiarare, con voto palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 49/1991 disponendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio entro il termine di 5 giorni.

IL SINDACO: dott. Giuseppe Novello

Classificazione della residenza turistico alberghiera denominata «Residence Cimenti». Deliberazione della Giunta comunale 18 gennaio 2001, n. 3. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

– di classificare, per la frazione residua del quinquennio 1998-2002, residenza turistico alberghiera a 3 (tre) stelle la struttura all'insegna «Residence Cimenti» ubicata in questo Comune in via C. Battisti, n. 1, di Ci-

menti Paolo, nato ad Udine il 5 dicembre 1953, residente a Tolmezzo, legale rappresentante della Ditta «Hotel Cimenti S.n.c.» con sede in Villa Santina, con capacità ricettiva di n. 7 unità abitative con bagno completo e n. 1 camera con bagno completo per complessivi n. 15 posti letto;

– di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul F.A.L., nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

– di dichiarare, con voto palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 49/1991 disponendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio entro il termine di 5 giorni.

IL SINDACO: dott. Giuseppe Novello

Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata «Pineta». Deliberazione della Giunta comunale 18 gennaio 2001, n. 4. (Estratto).

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

DELIBERA

Di riclassificare, per la frazione residua del quinquennio 1998-2002, albergo a 2 (due) stelle la struttura all'insegna «Pineta» ubicata in questo Comune in via Piave, n. 31, con capacità ricettiva di n. 13 camere con n. 24 posti letto e n. 13 servizi igienici così suddivisi:

• al primo piano:

– camera n. 1 idonea per n. 2 (due) posti letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 4 idonea per n. 2 (due) posti letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 5 idonea per n. 1 (un) posto letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 6 idonea per n. 1 (un) posto letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 7 idonea per n. 2 (due) posti letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 8 idonea per n. 3 (tre) posti letto con servizio igienico proprio,

• al secondo piano:

– camera n. 9 idonea per n. 2 (due) posti letto con servizio igienico al piano ad uso esclusivo della camera n. 9,
– camera n. 10 idonea per n. 1 (un) posto letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 12 idonea per n. 2 (due) posti letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 14 idonea per n. 2 (due) posti letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 15 idonea per n. 1 (un) posto letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 16 idonea per n. 3 (tre) posti letto con servizio igienico proprio,
– camera n. 18 idonea per n. 2 (due) posti letto con servizio igienico proprio.

Di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul F.A.L., nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Di dichiarare, con voto palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale n. 49/1991 disponendo la sua pubblicazione all'Albo pretorio entro il termine di 5 giorni.

IL SINDACO: dott. Giuseppe Novello

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.
Direzione Triveneto
VENEZIA

Fornitura di energia elettrica: nuove opzioni tariffarie 2001.

ENEL Distribuzione, sulla base delle deliberazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG), ha predisposto nuove opzioni tariffarie «base», «speciali» e «ulteriori» per le forniture di energia elettrica. Con decorrenza 1º gennaio 2001 ENEL Distribuzione applica automaticamente l'opzione tariffaria base prevista per ciascuna tipologia di fornitura, in funzione della tensione e della potenza «disponibile». In alternativa all'opzione tariffaria base, il cliente potrà scegliere l'applicazione di una opzione tariffaria speciale, qualora lo ritenga più conveniente. Per ottenere l'importo finale della bolletta, alle opzioni tariffarie vanno aggiunte le imposte.

Usi Domestici

Tariffe stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

Tariffa D2

Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata inferiore o uguale a 3 kW.

a) Componenti della tariffa base								
								Prezzi
Quota fissa							Lire/cliente anno	3.600
Corrispettivo di potenza impegnata							Lire/kW anno	12.000
Prezzo dell'energia* I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo:								
	per i primi 900kWh	*per la parte di consumo da 901kWh a 1800kWh*	*per la parte di consumo da 1801kWh a 2640kWh*	*per la parte di consumo da 2641kWh a 2700kWh*	*per la parte di consumo da 2701kWh a 3540kWh*	*per la parte di consumo da 3541kWh a 3600kWh*	*per la parte di consumo da 3601kWh a 4440kWh*	*per la parte di consumo oltre 4441kWh*
Lire/kWh	120,2	157,2	262,4	461,6	461,6	424,6	424,6	262,4
b) Componenti A e UC				**Lire/kWh 7,2**				**vedi tabella 1**

Tariffa D3

Per le forniture di energia elettrica in bassa tensione per usi domestici nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata **superiore a 3 kW** e nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica con qualsiasi potenza impegnata.

a) Componenti della tariffa base		**Prezzi**
Quota fissa	Lire/cliente anno	40.000
Corrispettivo di potenza impegnata	Lire/kW anno	34.000
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	262,4
b) Componenti A e UC	**Lire/kWh 7,2**	**vedi tabella 1**

Opzioni tariffarie Enel Distribuzione

Opzione ulteriore UD4[1]
Potenza contrattuale 4,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Quota fissa e corrispettivo di potenza impegnata	Lire/cliente anno	162.000
Prezzo dell'energia*		
I prezzi vengono applicati secondo i seguenti scaglioni di consumo annuo:		
- per i primi 1500 kWh	Lire/kWh	175,8
- per la parte di consumo da 1501 kWh a 2100 kWh	Lire/kWh	475,8
- per la parte di consumo da 2101 kWh a 3000 kWh	Lire/kWh	275,8
- per la parte di consumo oltre 3000 kWh	Lire/kWh	205,8
b) Componenti A e UC	Lire/kWh 7,2	vedi tabella1

Opzione ulteriore UD5 - Bioraria usi domestici
Potenza disponibile di almeno 6,6 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote
Corrispettivo di potenza[2]	Lire/kW mese	3.600	2.950	2.050
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	393,4	252,3	175,0

Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)

Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)

Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.

b) Componenti A e UC	Lire/kWh 7,2	vedi tabella 1

Riservata ai clienti domestici che hanno il nuovo contatore elettronico telegestito.

Confronto tra la tariffa D3 e la opzione tariffaria ulteriore UD4

Consumo annuo (kWh)	Costo annuo tariffa D3 per 4,5 kW (Lire)	Costo annuo nuova opzione UD4 (Lire)	Risparmio annuo Nuova opzione (Lire)
1.000	558.470	429.110	- 129.360
1.500	731.555	554.565	- 176.990
2.000	904.640	845.020	- 59.620
2.500	1.077.725	1.047.475	- 30.250
3.000	1.250.810	1.227.930	- 22.880
3.500	1.423.895	1.369.885	- 54.010
4.000	1.596.980	1.511.840	- 85.140
4.500	1.770.065	1.653.795	- 116.270
5.000	1.943.150	1.795.750	- 147.400
6.000	2.289.320	2.079.660	- 209.660
7.000	2.635.490	2.363.570	- 271.920
8.000	2.981.660	2.647.480	- 334.180

N.B. I costi indicati comprendono anche le imposte.

Usi Diversi dall'Abitazione e dalla Illuminazione Pubblica
Opzioni disponibili anche ai clienti potenzialmente idonei

Bassa Tensione (fino a 1 kV)

Opzione base B1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Classi di potenza impegnata				
		Fino a 1,5 kW	Oltre 1,5 fino a 3 kW	Oltre 3 fino a 6 kW	Oltre 6 fino a 10 kW	Oltre 10 kW
Corrispettivo di potenza impegnata	Lire/kW anno	102.000	76.800	66.000	61.200	55.200
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	193,8	192,8	187,8	186,8	186,8
Riduzione *sul consumo annuo di kWh*	*oltre*	*1.200*	*2.400*	*4.800*	*8.000*	*12.000*
	fino a	*2.400*	*4.800*	*9.600*	*16.000*	*24.000*
	Lire/kWh	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
Riduzione *sul consumo annuo di kWh*	*oltre*	*2.400*	*4.800*	*9.600*	*16.000*	*24.000*
	Lire/kWh	-17,0	-17,0	-12,0	-12,0	-12,0
b) Componenti A e UC						vedi tabella1
c) Componente GR (gradualità 2001)						vedi tabella 2

Opzione base B2
Potenza disponibile superiore a 16,5 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	Lire/kW anno	49.200
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	Lire/kW anno	- 6.000 x R (*)
Prezzo dell'energia* :		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	Lire/kWh	184,8
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	Lire/kWh	178,8
- oltre 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	Lire/kWh	172,8
b) Componenti A e UC		vedi tabella 1
c) Componente GR (gradualità 2001)		vedi tabella 2

(*) $R = \frac{(Potenza\ \ impegnata\ -30)}{Potenza\ \ impegnata}$

Opzione tariffaria speciale SB1 - Potenza Variabile BT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invernale (ottobre/ marzo)	Periodo estivo (aprile/ settembre.)
Corrispettivo di potenza base[3]	Lire/kW mese	5.000	3.500
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile eccedente la potenza base	Lire/kW mese	8.000	5.000
Prezzo dell'energia* :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	Lire/kWh	202,0	145,7
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	Lire/kWh	193,5	142,3
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	Lire/kWh	184,9	138,8
b) Componenti A e UC			**vedi tabella1**
c) Componente GR (gradualità 2001)			**vedi tabella2**

Opzione speciale SB2 – Bioraria BT
Potenza disponibile superiore a 30 kW

a) Componenti della tariffa base		Ore piene invernali	Ore piene estive	Ore vuote
Corrispettivo di potenza[2]	Lire/kW mese	7.800	6.000	1.100
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	241,3	177,8	119,0

Ore piene invernali: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)

Ore piene estive: quelle comprese tra le 7,00 e le 21,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, del periodo estivo escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)

Ore vuote: quelle comprese tra le 21,00 e le 7,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato, della domenica e delle festività infrasettimanali, tutte le ore del mese di agosto.

b) Componenti A e UC	**vedi tabella 1**
c) Componente GR (gradualità 2001)	**vedi tabella 2**

Media Tensione (oltre 1kV e fino a 35 kV)

Opzione base M1
Potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo di potenza impegnata	Lire/kW anno	46.800
Riduzione del corrispettivo di potenza impegnata per potenze superiori a 30 kW impegnati	Lire/kW anno	-12.000 x R (*)
Prezzo dell'energia* :		
- fino a 1.200 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	Lire/kWh	175,7
- oltre 1.200 e fino a 2.400 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	Lire/kWh	169,7
- oltre 2.400 e fino a 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	Lire/kWh	163,7
- oltre 4.800 ore/anno di utilizzazione della potenza impegnata	Lire/kWh	159,7
b) Componenti A e UC		**vedi tabella 1**
c) Componente GR (gradualità 2001)		**vedi tabella 2**

$(*) R = \frac{(Potenza\ impegnata - 30)}{Potenza\ impegnata}$

Opzione M2- Multioraria MT
Potenza disponibile superiore a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Fasce orarie			
		F1 ore di punta	F2 ore di alto carico	F3 ore di medio carico	F4 ore vuote
Corrispettivo di potenza*	Lire/kW anno	36.000	22.000	8.000	4.800
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	306,8	190,4	153,3	109,4
b) Componenti A e UC					**vedi tabella 1**
c) Componente GR (gradualità 2001)					**vedi tabella 2**

F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 8,30 e le 10,30 e tra le 16,30 e le 18,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre)

F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30, tra le 10,30 e le 16,30 e tra le 18,30 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre)

F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto;

F4 "ore vuote": quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica nell'intero anno e tutte le ore del mese di agosto;

(Provvedimento CIP 45/90, titolo II, comma 2, paragrafo b, punto 1).

Opzione speciale SM1 – Potenza Variabile MT
Potenza disponibile inferiore o uguale a 100 kW

a) Componenti della tariffa base		Periodo invernale (ottobre/marzo)	Periodo estivo (aprile/settembre)
Corrispettivo di potenza base[3]	Lire/kW mese	4.700	3.200
Corrispettivo per la potenza prelevata massima mensile eccedente la potenza base	Lire/kW mese	8.000	5.000
Prezzo dell'energia* :			
- fino a 100 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	Lire/kWh	205,0	149,5
- oltre 100 ore e fino a 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	Lire/kWh	197,0	146,5
- oltre 200 ore/mese di utilizzazione della potenza prelevata	Lire/kWh	188,0	142,5
b) Componenti A e UC			vedi tabella 1
c) Componente GR (gradualità 2001)			vedi tabella 2

Alta Tensione (oltre 35 kV)

Opzione base A1 – Monoraria AT
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		Prezzi
Corrispettivo fisso	Lire/anno	141.600.000
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	144,0
b) Componenti A e UC		**vedi tabella 1**
c) Componente GR (gradualità 2001)		**vedi tabella 2**

Opzione speciale SA1 – Multioraria AT
Potenza disponibile superiore a 500 kW

a) Componenti della tariffa base		Fasce orarie			
		F1 Ore di punta	F2 ore di alto carico	F3 ore di medio carico	F4 ore vuote
Corrispettivo di potenza[5]	Lire/kW mese	7.000	3.000	2.000	1.000
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	299,5	185,4	148,9	105,8
b) Componenti A e UC					**vedi tabella 1**
c) Componente GR (gradualità 2001)					**vedi tabella 2**

F1 "ore di punta": quelle comprese tra le 9,00 e le 11,00 e tra le 17,00 e le 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre);

F2 "ore di alto carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 9,00, tra le 11,00 e le 17,00 e tra le 19,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre);

F3 "ore di medio carico": quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto;

F4 "ore vuote": quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica nell'intero anno e tutte le ore del mese di agosto;
(Provvedimento CIP 45/90, titolo II, comma 2, paragrafo b, punto 2)

Illuminazione Pubblica

Opzioni base B5 e M5
Qualsiasi valore di potenza disponibile

a) Componenti della tariffa base		Bassa tensione (B5)	Media tensione (M5)
Corrispettivo di potenza impegnata	Lire/kW anno	60.000	12.000
Prezzo dell'energia*	Lire/kWh	139,7	124,2
b) Componenti A e UC	Lire/kWh	12,1	9,8[6]
c) Componente GR (gradualità 2001)	Lire/kWh	13,9	12,6

Qualsiasi uso con durata massima di 1 mese
Prorogabile fino alla durata complessiva di 2 mesi

Opzioni speciale SB5 – Straordinaria BT
Qualsiasi valore di potenza contrattuale

a) Componenti della tariffa base		BT
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata[7]	Lire/kW giorno	3083*
b) Componenti A e UC[8]		vedi tabella 1
c) Componente GR (gradualità 2001		vedi tabella 2

Opzioni speciale SM3 – Straordinaria MT
Qualsiasi valore di potenza contrattuale

a) Componenti della tariffa base		MT
Corrispettivo di potenza contrattuale impegnata[9]	Lire/kW giorno	3075*
b) Componenti A e UC[4]		vedi tabella 1
c) Componente GR (gradualità 2001)		vedi tabella 2

TABELLA 1
b) Componenti A e UC
Oneri del sistema elettrico - Deliberazione AEEG n. 244/2000

Tipologia di Cliente	Lire/kWh	Lire/cliente anno
Usi domestici	7,2	-
Usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica		
Bassa Tensione		
- con potenza impegnata fino a 1,5 kW	9,1	-
- con potenza impegnata oltre 1,5 kW	10,1	105.757
Media Tensione	8,6[7]	71.842
Alta Tensione	9,3[7]	87.542
Illuminazione pubblica		
Bassa Tensione	12,1	-
Media Tensione	9,8[7]	-

TABELLA 2
c) Componente GR (gradualità 2001)
L'applicazione della Componente GR viene effettuata con le modalità riportate nella Deliberazione AEEG n. 204/1999 e nella successiva Comunicazione del 27-1-2000

Cliente Bassa Tensione	Lire/kWh	Lire/cliente anno
Illuminazione Pubblica	13,9	-
Usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica		
Usi irrigui per utilizzazione ridotta potenza impegnata fino a 30 kW	-14,3	-5,500
Usi irrigui per utilizzazione normale	2,2	3.100
Usi di azienda agricola/periodo invernale	21,7	57.550
Usi di azienda agricola/periodo estivo	-1,9	-2.800
Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	16,3	11.150
Usi per consorzi di bonifica – forniture annuali	1,5	3.050
Usi per consorzi di bonifica – forniture annuali notturne	-13	-16.400
Usi per consorzi di bonifica – forniture stagionali/notturne	-19,7	-31.650
Altri usi – bassa utilizzazione	11,5	3.600
Altri usi – media utilizzazione	16,2	38.800
Altri usi – alta utilizzazione	8,7	45.000
Tariffe biorarie (con potenza superiore o uguale a 25 kW)	5,7	43.650
Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	16,9	7.150

Cliente Media Tensione	Lire/kWh	Lire/cliente anno
Illuminazione Pubblica	12,6	-
Usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica		
Usi irrigui per utilizzazione ridotta	19,9	1.306.950
Usi irrigui per utilizzazione normale	-149,5	-784.750
Usi di azienda agricola/periodo invernale	12,7	1.306.950
Usi di azienda agricola/periodo estivo	-42,4	-866.100
Usi di azienda agricola/lavorazioni stagionali con potenza fino a 30 kW	-309,9	-794.250
Usi per consorzi di bonifica – forniture annuali	-35,8	-699.150
Usi per consorzi di bonifica – forniture annuali notturne	-66,7	-781.750
Usi per consorzi di bonifica – forniture stagionali/notturne	-49,0	-1.027.150
Altri usi a tariffa non multioraria – bassa utilizzazione	-43,7	-363.250
Altri usi a tariffa non multioraria – media utilizzazione	2,5	76.800
Altri usi a tariffa non multioraria – alta utilizzazione	-0,1	-2.800
Altri usi a tariffa non multioraria – altissima utilizzazione	-1,1	-85.600
Tariffe per fornitura limitate alle ore notturne e potenza > 100 kW	-15,9	-634.950
Forniture straordinarie (lire/kW giorno)	-38,8	-282.900
Multiorario Bassa utilizzazione	24,3	1.306.950
Multiorario Media utilizzazione	5,1	1.306.950
Multiorario Alta utilizzazione	-5,4	-1.306.950
Multiorario Altissima utilizzazione	-10,3	-1.306.950

Cliente Alta Tensione	Lire/kWh	Lire/cliente anno
Usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica		
Usi di azienda agricola/periodo invernale	9,5	5.998.150
Usi di azienda agricola/periodo estivo	-5,6	-6.882.200
Usi per consorzi di bonifica – forniture annuali notturne	-16,5	-4.737.250
Altri usi a tariffa non multioraria – bassa utilizzazione	-74,1	-913.400
Altri usi a tariffa non multioraria – media utilizzazione	-40,7	-3.217.350
Altri usi a tariffa non multioraria – alta utilizzazione	-90,3	-4.363.250
Multiorario – fino a 100 kV - media utilizzazione	1,2	1.460.650
Multiorario – fino a 100 kV - alta utilizzazione	-7,3	-25.872.700
Multiorario – fino a 100 kV - altissima utilizzazione	-6,1	-16.659.600
Multiorario – da 100 a 200 kV - bassa utilizzazione	11,1	5.371.950
Multiorario – da 100 a 200 kV - media utilizzazione	-0,3	-487.400
Multiorario – da 100 a 200 kV - alta utilizzazione	-8,9	-47.999.450
Multiorario – da 100 a 200 kV - altissima utilizzazione	-11,3	-72.476.650
Multiorario – da 200 kV - bassa utilizzazione	-7,6	-24.520.400
Multiorario – da 200 kV - media utilizzazione	-6,3	-16.408.400
Multiorario – da 200 kV - alta utilizzazione	-16,1	-72.476.650
Multiorario – da 200 kV - altissima utilizzazione	-15,6	-72.476.650

Imposte previste dalla normativa vigente

Usi domestici

- imposta erariale pari a 9,10 Lire/kWh per i consumi non esenti (D.L.415/95 convertito nella L.29/11/95 n.507)
- addizionale enti locali, pari a 36 Lire/kWh per le forniture in abitazioni di residenza anagrafica, per i consumi non esenti; pari a 39,5 Lire/kWh per le forniture in altre abitazioni (D.L.511/88 convertito nella L.27/1/89 n.20 e successive modifiche e integrazioni)
- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Usi diversi dall'abitazione e dall'illuminazione pubblica

- imposta erariale pari a 6 Lire/kWh per tutti i casi non esenti (D.Lgs.504/95 e successive modifiche e integrazioni)
- addizionale enti locali, per i consumi non esenti, pari a 18 Lire/kWh; ciascuna Provincia può deliberare un valore superiore, fino a un massimo di 22 Lire/kWh (D.L.511/88 convertito nella L.27/1/89 n.20 e successive modifiche e integrazioni)
- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Illuminazione pubblica

- imposta sul valore aggiunto (IVA)

Calcolo Totale della Bolletta

Opzione base o speciale + IMPOSTE = TOTALE BOLLETTA

a) Componenti tariffa base
b) Componenti A e UC
c) Componente GR – (gradualità 2001)^

^ Sono escluse dall'applicazione della gradualità le forniture per Usi Domestici

Per ulteriori informazioni e chiarimenti può contattare il servizio PRONTOENEL (il numero è sulla bolletta e sull'elenco telefonico) o gli uffici commerciali di Enel Distribuzione.

Guglielmo Gandino

Direttore Marketing e Commerciale

Per potenza "disponibile" si assume:
- la preesistente potenza massima a disposizione per le forniture esistenti al 31/12/2000 (Provvedimento CIP 15/93 e precedenti);
- il 10% oltre la potenza contrattualmente impegnata per le nuove forniture senza misura della potenza prelevata;
- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da Enel Distribuzione per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza "impegnata" si intende:
- la potenza contrattualmente impegnata (per le forniture con potenza disponibile fino a 37,5 kW e senza misura della potenza prelevata);
- il valore massimo della potenza prelevata nell'anno solare (per tutte le altre forniture, con misura della potenza prelevata).

N.B.
Nelle opzioni tariffarie base, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell'anno solare.
Nelle opzioni tariffarie speciali, la potenza di riferimento per l'addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese; fanno eccezione le opzioni speciali "Straordinaria BT" e "Straordinaria MT" e "l'opzione ulteriore UD4" per usi domestici, ove la potenza di riferimento è quella contrattuale.

Forniture con misura dell' "energia reattiva":
ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 50% dei prelievi di energia attiva vengono applicati i corrispettivi in atto previsti dalla normativa vigente. Non sono previsti addebiti per i prelievi di energia reattiva registrati nelle "ore vuote".

Note

[*] Tale prezzo potrà cambiare nel tempo a seguito delle variazioni del costo dei combustibili fossili utilizzati nelle centrali termoelettriche per la produzione di energia elettrica.

[1] Alle forniture per usi domestici da 4,5 kW in atto, Enel Distribuzione applica direttamente questa opzione tariffaria perché più vantaggiosa per il Cliente.

[2] I corrispettivi di potenza si riferiscono alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria. Il corrispettivo delle ore vuote si applica alla eventuale maggior potenza massima prelevata nelle ore vuote di un mese rispetto alla potenza massima prelevata nella fascia ore piene (invernali o estive secondo il caso) dello stesso mese.

[3] La potenza base è la potenza più bassa tra quelle rilevate mensilmente nell'anno solare.

[4] Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima annua in ciascuna fascia oraria.

[5] Il corrispettivo di potenza verrà applicato alla potenza prelevata massima mensile in ciascuna fascia oraria.

[6] Fino a un consumo mensile di 8 GWh; per la parte dei consumi eccedente tale limite, il valore delle componenti in lire/kWh è uguale a zero.

[7] Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.

[8] Le componenti in Lire/cliente anno vengono applicate in pro-rata/giorno.
[9] Il prezzo giornaliero per kW di potenza contrattuale impegnata comprende anche il consumo di energia elettrica. Tale consumo è calcolato moltiplicando la potenza contrattuale per 12 ore al giorno di utilizzazione.

IDROELETTRICA VALCANALE S.a.s.
TARVISIO (Udine)

Opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica valevoli per l'anno 2001.

Fornitura di energia elettrica. Opzioni tariffarie offerte ai clienti del mercato vincolato, valevoli per l'anno 2001, giudicate conformi dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella riunione del 28 dicembre 2000 (deliberazione 243/00).

Illuminazione pubblica in bassa tensione.

Tariffa monomia fino a 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 74,2.

Tariffa binomia oltre 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 46,7; (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato-lire 117.240.

Illuminazione pubblica in media tensione.

Tariffa monomia fino a 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 60.

Tariffa binomia oltre 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato lire 46,3; (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato-lire 59.640.

Altri usi, clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati serviti in bassa tensione.

Tariffa trinomia: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 49,5; (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato lire 58.080; corrispettivo annuale per cliente-lire 112.860.

Altri usi, clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati serviti in media tensione.

Tariffa trinomia: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 49,7; (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato-lire 69.540; corrispettivo annuale per cliente-lire 2.563.200.

Le opzioni sono espresse al netto delle componenti «A», «Ct», «UC» e «GR», secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il parametro PG, che comprende unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, è stato assunto pari a 39,7 lire/Kwh.

Valgono le seguenti definizioni:

- bassa tensione, forniture fino a 1 KV;
- media tensione, forniture oltre 1 KV e fino a 35 KV;

(*) potenza (Kw).

IDROELETTRICA VALCANALE S.a.s.:
(firma illeggibile)

IDROELETTRICA WEISSENFELS S.r.l.
FUSINE IN VALROMANA (Udine)

Opzioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica valevoli per l'anno 2001.

Fornitura di energia elettrica. Opzioni tariffarie offerte ai clienti del mercato vincolato, valevoli per l'anno 2001, giudicate conformi dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nella riunione del 28 dicembre 2000 (deliberazione 243/2000).

Illuminazione pubblica in bassa tensione.

Tariffa monomia fino a 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 74,2.

Tariffa binomia oltre 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 46,7; (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato-lire 117.240.

Illuminazione pubblica in media tensione.

Tariffa monomia fino a 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 60.

Tariffa binomia oltre 3.000 ore/anno di utilizzo: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 46,3; (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato-lire 59.640.

Altri usi, clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati serviti in bassa tensione.

Tariffa trinomia: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 49,5. (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato lire 58.080; corrispettivo annuale per cliente-lire 112.860.

Altri usi, clienti potenzialmente idonei e clienti vincolati serviti in media tensione.

Tariffa trinomia: corrispettivo per Kwh prelevato-lire 49,7; (*) corrispettivo annuale per Kw impegnato-lire 69.540; corrispettivo annuale per cliente-lire 2.563.200.

Le opzioni sono espresse al netto delle componenti «A», «Ct», «UC» e «GR», secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il parametro PG, che comprende unicamente una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, è stato assunto pari a 39,7 lire/Kwh.

Valgono le seguenti definizioni:

- bassa tensione, forniture fino a 1 KV;
- media tensione, forniture oltre 1 KV e fino e 35 KV;

(*) potenza (Kw).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
Maurizio Ragonese

MARIANI ENERGIA DUEMILA S.p.A.

MILANO

Tariffe distribuzione gas metano.

La Società Mariani Energia Duemila S.p.A. con sede legale in Milano, via Orobia, n. 3, concessionaria per la distribuzione del gas metano a mezzo rete urbana nel Bacino di Tarvisio (Udine), Comuni serviti: Tarvisio - Amaro - Cavazzo Carnico - Forgaria nel Friuli - Pontebba in Provincia di Udine; Cavasso Nuovo - Castelnovo del Friuli - Meduno - Pinzano al Tagliamento - Travesio in Provincia di Pordenone, in con conformità alle disposizioni vigenti (Provv. C.I.P. n. 16/1993 del 23 dicembre 1993 e successive modifiche, deliberazioni dell'Autorità per l'energia - articolo 3, delibera n. 52/99 del 22 aprile 1999 - delibera n. 245/00 del 28 dicembre 2000) comunica le tariffe gas metano in vigore dall'1 gennaio 2001 alle utenze dei Comuni sopra elencati.

Tariffe in		**L/m^3**
T1	Uso domestico	783,3
T2	Uso riscaldamento individuale	701,2
T3	Altri usi:	
	– fino a 50.000 m^3/anno	670,8
	– oltre 50.000 m^3/anno	641,4
T3.d	Usi comunali:	
	– Comune di Tarvisio	577,8
	– Comuni di Amaro, Cavasso N., Meduno e Pontebba	612,1
	– Comune di Cavazzo Carnico	597,4
	– Comuni di Forgaria, Travesio e Pinzano al Tagliamento	646,4
	– Comune di Castelnovo del Friuli	670,8
T4	Usi industriali e artigianali con consumo compreso fra 100.000 e 200.000 m^3/anno	
	– fino a 100.000 m^3/anno	574,7
	– oltre 100.000 m^3/anno	547,1

Ai sensi del punto 2) del Provvedimento C.I.P. n. 16/1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, oltre alle tariffe di cui sopra si applicheranno le quote fisse stabilite in detto provvedimento. I valori aggiornati delle tariffe verranno applicati con il criterio del pro-die stabilito al punto 3.1.6 del Provvedimento C.P. n. 24/1988.

Milano, 23 gennaio 2001

MARIANI ENERGIA DUEMILA S.p.A.
UN PROCURATORE: rag. M. Colombo

PROVINCIA DI TRIESTE

Determinazione dirigenziale 16 gennaio 2001, n. 24. (Estratto). Inceneritore di rifiuti urbani e speciali assimilabili di via Errera - Trieste. Autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali. Proroga dei termini.

IL DIRIGENTE

(omissis)

VISTA la nota del Comune di Trieste del 22 settembre 2000 con la quale si richiede il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui alla determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I del 25 maggio 2000;

PRESO ATTO che le operazioni di collaudo non sono completate;

RITENUTO di procedere ad una proroga dell'autorizzazione in vigore ai fini di consentire il completamento del collaudo dell'impianto;

DETERMINA

Art. 1

Oggetto dell'autorizzazione e sua durata

Si concede al Comune di Trieste una proroga di giorni trenta dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio ed in condizioni sperimentali dell'inceneritore per rifiuti urbani e speciali assimilabili sito in via Errera a Trieste, di cui alla determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I del 25 maggio 2000.

Il metodo di trattamento dei rifiuti, i tipi e quantitativi dei rifiuti da smaltire o da recuperare, le condizioni di gestione dell'impianto e le prescrizioni sono le medesime descritte dalla Determinazione dirigenziale n. 182/2000/AR I del 25 maggio 2000.

(omissis)

IL DIRIGENTE: Cella

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DEGLI ANGELI»
PORDENONE

Sorteggio Commissioni esaminatrici di concorsi pubblici.

La Commissione appositamente nominata procederà al sorteggio, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, dei componenti le Commissioni esami-

natrici dei seguenti concorsi pubblici, nel giorno ed ora di seguito indicati:

19 marzo 2001, alle ore 9.00

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- n. cinque posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione;
- n. un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso la Struttura operativa Politiche del personale - 1º piano Padiglione «D» - dell'Azienda ospedaliera «S. Maria degli Angeli» - Pordenone.

d'ordine del Direttore generale
IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE
DEL PERSONALE:
Mario Fogolin

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di conduttore macchine operatrici complesse, CMOC, V q.f., presso la S.A. 13 «Servizi cimiteriali». Errata corrige al Bollettino Ufficiale della Regione 27 dicembre 2000, n. 52.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2000, a pag. 8983, è stato ripubblicato erroneamente l'avviso di concorso di cui all'oggetto, essendo già avvenuta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 dell'8 marzo 2000 e la riapertura dei termini del Bollettino Ufficiale della Regione n. 22 del 31 maggio 2000 e pertanto l'iter dello stesso attualmente è già concluso.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di funzionario tecnico, VIII q.f. Errata corrige.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 27 dicembre 2000, nell'avviso di cui all'oggetto, a pag. 8983, prima colonna, nel titolo, anziché «, VII q.f.», deve leggersi «, VIII q.f.».

PROVINCIA DI PORDENONE

Indizione di concorso pubblico, per esami per la copertura di n. 1 posto di funzionario legale (avvocato), VIII q.f.

È indetto il seguente concorso pubblico per esami: copertura di n. 1 posto funzionario legale (avvocato), ottava qualifica funzionale.

Requisiti richiesti: possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, del titolo di avvocato e dell'iscrizione all'ordine professionale.

Per la partecipazione non è richiesta la presentazione della domanda né di alcuna documentazione.

I candidati in possesso dei requisiti prescritti potranno partecipare alla prima prova scritta presentandosi personalmente, muniti di valido documento di identità, il giorno martedì 20 marzo 2001, tra le ore 14.00 e le ore 15.00, presso la sede dell'Istituto tecnico per geometri «S. Pertini» - via Interna, n. 2, Pordenone.

La prova avrà luogo alle ore 15.30 dello stesso giorno.

Per informazioni sul presente concorso e per il ritiro di copia integrale del bando telefonare al 0434 231303-231358.

Copia del bando è altresì reperibile presso tutte le Province italiane e su Internet al sito della Provincia www.provincia.pordenone.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE:
A. Angilella